Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 113° — Numero 119

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - **Lunedì, 8 maggio 1972** **SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. **21.030** - Semestrale L. **11.030** - Trimestrale L. **6.020** - Un fascicolo L. **100** - Supplementi ordinari: L. **100** per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. **16.030** - Semestrale L. **9.020** - Trimestrale L. **5.010** - Un fascicolo L. **90** - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 119 DELL'8 MAGGIO 1972:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 25: **Ministero del tesoro - Direzione generale del debito pubblico:** Speciali certificati di credito 5,50 % 1967/1978 per interventi nel settore dei prodotti ortofrutticoli (Amministrati dalla direzione generale del Tesoro). — Parte I: Serie sorteggiate per l'ammortamento nella QUARTA estrazione eseguita il 20 aprile 1972; Parte II: Serie sorteggiate negli anni precedenti.

(5318)

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 26: **Ministero del tesoro - Direzione generale del debito pubblico:** Speciali certificati di credito 5,50 % 1968-1979 per interventi nel settore dei prodotti ortofrutticoli (Amministrati dalla direzione generale del Tesoro). — Parte I: Serie sorteggiate per l'ammortamento nella TERZA estrazione eseguita il 20 aprile 1972; Parte II: Serie sorteggiate negli anni precedenti.

(5317)

LEGGI E DECRETI

DECRETO MINISTERIALE 20 dicembre 1971.

Iscrizione del personale dipendente dall'Ente maremma Ente di sviluppo in Toscana e Lazio, alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER IL TESORO

E

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1951, n. 66, sulla istituzione dell'Ente per la colonizzazione della maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino;

Vista la legge 9 agosto 1954, n. 639, che modifica le norme sulla riforma fondiaria ed agraria del Fucino e sostituisce la denominazione dell'Ente per la colonizzazione della maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino in « Ente per la colonizzazione della maremma tosco-laziale »;

Vista la legge 9 luglio 1957, n. 600, contenente disposizioni per il finanziamento e la riorganizzazione degli enti e sezioni di riforma fondiaria e per la bonifica dei territori vallivi del Delta Padano;

Vista la deliberazione consiliare n. 62-*C* in data 4 giugno 1963 dell'Ente maremma per la colonizzazione della maremma tosco-laziale, con la quale si propone d'iscrivere i propri dipendenti presso la Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 39 della legge 11 aprile 1955, n. 379;

Visto che ai sensi dell'art. 39, della citata legge, ferme restando le vigenti norme stabilite in materia dell'iscrizione obbligatoria o facoltativa agli istituti di previdenza, è data facoltà, tra gli altri, agli enti di diritto pubblico di iscrivere alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali il proprio personale;

Vista la nota n. 42064, in data 18 ottobre 1965, del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con la quale si comunica di non aver nulla in contrario a concedere la propria adesione alle delibere adottate dagli enti e sezioni di riforma fondiaria, in ordine all'esercizio della facoltà di iscrizione del personale dipendente alla C.P.D.E.L., a norme dell'art. 39 della legge 11 aprile 1955, n. 379;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1966, n. 257, sull'organizzazione degli enti di sviluppo e norme relative alla loro attività;

Vista la nota n. 108204 del 26 marzo 1968, con la quale il Ministero del tesoro ha fatto presente che la deliberazione n. 62-*C* in data 4 giugno 1963 dell'Ente maremma per la colonizzazione della maremma tosco-laziale — ora Ente maremma — Ente di sviluppo in Toscana e Lazio, va integrata come segue:

« Nei riguardi del personale che opti per l'iscrizione alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali, cessa l'eventuale trattamento di particolari fondi di previdenza o di conti individuali o di altre forme, comunque previste, che abbia carattere integrativo del trattamento di pensione a carico della predetta Cassa e, conseguentemente, cessa anche il versamento dei relativi contributi.

I trattamenti maturati e le somme accreditate nei conti alla data di opzione saranno corrisposti al dipendente all'atto della definitiva cessazione dal servizio, salvo che i relativi importi vengano destinati al riscatto di servizi e periodi secondo le norme vigenti per la Cassa pensioni amministrate dalla Direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro.

Per il personale dell'ente che viene iscritto alla predetta Cassa pensioni permane l'obbligo dell'assicurazione contro la tubercolosi, dell'assicurazione contro la disoccupazione involontaria per i dipendenti non di ruolo, nonchè del versamento del contributo all'ENAOLI »;

Vista la deliberazione consiliare n. 116-*C* in data 30 giugno 1971 dell'Ente maremma - Ente di sviluppo in Toscana e Lazio, con la quale vengono accolte e sanzionate le integrazioni alla precedente deliberazione consiliare n. 62-*C* del 4 giugno 1963, secondo quanto stabilito dal Ministero del tesoro con la citata nota n. 108204 del 26 marzo 1968;

Decreta:

Articolo unico

Ai sensi dell'art. 39 della legge 11 aprile 1955, n. 379 e dell'art. 10 della legge 22 novembre 1962, n. 1646, sono approvate le deliberazioni dell'Ente maremma - Ente di sviluppo in Toscana e Lazio n. 62-*C* del 4 giugno 1963 e n. 116-*C* del 30 giugno 1971, relative all'esercizio della facoltà di iscrizione del personale dipendente alla « Cassa pensioni dipendenti enti locali ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 dicembre 1971

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
NATALI

p. *Il Ministro per il tesoro*
SINESIO

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

(6551)

DECRETO MINISTERIALE 21 febbraio 1972.

Nomina di un membro del consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale assistenza magistrale.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 ottobre 1947, n. 1346, che istituisce l'Ente nazionale di assistenza magistrale (E.N.A.M.), ratificato con legge 21 marzo 1953, n. 190;

Vista la legge 7 marzo 1957, n. 93, che ha apportato modificazione al decreto predetto;

Visto il decreto ministeriale 5 ottobre 1970 con il quale è stato ricostituito il consiglio di amministrazione dell'ente stesso, per il quadriennio 1970-74;

Considerata la necessità di dover sostituire il membro del consiglio di amministrazione rappresentante del Ministero del tesoro, dott. Benvenuto Bertoni perchè deceduto il 31 dicembre 1971;

Vista la comunicazione in data 27 gennaio 1972 con la quale il Ministero del tesoro ha designato quale proprio nuovo rappresentante in seno al consiglio di amministrazione dell'E.N.A.M., in sostituzione del defunto dott. Benvenuto Bertoni, il dott. Attilio Nardi;

Decreta:

Dalla data del presente decreto e per la restante parte del quadriennio, il dott. Attilio Nardi, consigliere della Corte dei conti è chiamato a far parte, in sostituzione del dott. Benvenuto Bertoni, del consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di assistenza magistrale quale rappresentante del Ministero del tesoro.

Roma, addì 21 febbraio 1972

Il Ministro: MISASI

(6554)

DECRETO MINISTERIALE 18 marzo 1972.

Sostituzione di un membro del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Lombardia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, relativo all'attuazione delle deleghe conferite al Governo con gli articoli 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale;

Visto l'art. 33 del decreto sopra menzionato relativo all'istituzione, in ogni regione, di un comitato regionale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Visto il proprio decreto in data 1° luglio 1971 relativo alla costituzione del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Lombardia;

Vista la nota n. 23026-1 in data 19 gennaio 1972 con la quale l'Istituto nazionale della previdenza sociale ha comunicato che in sostituzione del dott. Rosolino Pilo, proprio rappresentante con voto consultivo nel comitato predetto, deceduto, ha designato il dott. Furio Vecchia, direttore centrale;

Ritenuta la necessità di procedere all'integrazione del comitato di che trattasi;

Decreta:

Il dott. Furio Vecchia, direttore centrale, è nominato membro del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Lombardia in qualità di rappresentante, con voto consultivo, dell'istituto medesimo ed in sostituzione del dott. Rosolino Pilo, deceduto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 marzo 1972

Il Ministro
per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

(6732)

DECRETO MINISTERIALE 21 marzo 1972.

Riconoscimento dell'eccezionalità delle avversità atmosferiche e delimitazione delle zone agrarie danneggiate in provincia di Ravenna.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 2 della legge 25 maggio 1970, n. 364, che prevede la delimitazione delle zone colpite da calamità naturali od eccezionali avversità atmosferiche, ai fini degli interventi di cui agli articoli 4, primo comma, e 5 della legge stessa a favore delle aziende agricole danneggiate;

Visto il decreto ministeriale 5 ottobre 1971 con il quale è stato dichiarato il carattere di eccezionalità degli eventi dannosi e contemporaneamente delimitate le zone colpite;

Considerato che occorre rettificare la suddetta delimitazione;

Decreta:

Ai fini degli interventi di cui al primo comma dell'articolo 4 ed all'art. 5 della legge 25 maggio 1970, n. 364, a favore delle aziende agricole danneggiate da calamità naturali od eccezionali avversità atmosferiche, la delimitazione effettuata col citato decreto ministeriale è rettificata per i seguenti comuni come appresso:

Provincia di Ravenna:

comune di Bagnacavallo, per i fogli di mappa n. 8 *p*, 73, non compresi nel citato decreto 5 ottobre 1971;

comune di Ravenna, sezione S. Alberto, per i fogli di mappa numeri 111 e 112, in sostituzione dei fogli numeri 11 e 12, indicati nel citato decreto 5 ottobre 1971.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 marzo 1972

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
NATALI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

(6588)

DECRETO MINISTERIALE 21 marzo 1972.

Riconoscimento del carattere di eccezionalità della siccità verificatasi nel 1970 e delimitazione delle zone agrarie danneggiate in provincia di Macerata.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 2 della legge 25 maggio 1970, n. 364, che prevede la delimitazione delle zone colpite da calamità naturali od eccezionali avversità atmosferiche, ai fini degli interventi di cui agli articoli 4, primo comma, e 5 della stessa legge a favore delle aziende agricole danneggiate;

Visto il decreto ministeriale 27 aprile 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 luglio 1971, n. 169, col quale è stato riconosciuto il carattere di eccezionalità della siccità verificatasi nel 1970 e sono state, tra l'altro, de-

limitate, ai fini della concessione dei prestiti di esercizio ad ammortamento quinquennale a favore degli allevatori di ovini le zone della provincia di Macerata;

Decreta:

Ai fini degli interventi di cui all'art. 5, ultimo comma, della legge 25 maggio 1970, n. 364, e per gli scopi di cui alle premesse, la delimitazione della provincia di Macerata di cui al citato decreto ministeriale 27 aprile 1971, viene integrata con il territorio del comune di S. Ginesio, non compreso nel suddetto decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 marzo 1972

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
NATALI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

(6587)

DECRETO MINISTERIALE 4 aprile 1972.

Nomina del presidente della giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di La Spezia.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, concernente la soppressione dei consigli e degli uffici provinciali dell'economia e la costituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura degli uffici provinciali dell'industria e del commercio;

Vista la legge 26 settembre 1966, n. 792, per la quale dette camere hanno assunto la denominazione di camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Visto il decreto interministeriale 22 ottobre 1966 con il quale il dott. Carlo Alberto Federici fu nominato presidente della giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di La Spezia;

Considerato che il dott. Carlo Alberto Federici è deceduto ed occorre effettuare la sua sostituzione;

Considerata l'opportunità di provvedere ad un completo rinnovamento degli organi amministrativi della predetta camera, dato il lungo periodo trascorso dalla loro nomina ed in relazione ai mutamenti verificatisi, in tale periodo, nella situazione economica della provincia di La Spezia;

Decreta:

Art. 1.

La giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di La Spezia è sciolta.

Art. 2.

L'avv. Franco Borachia è nominato presidente della giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di La Spezia, in sostituzione del dott. Carlo Alberto Federici, deceduto.

Art. 3.

Il prefetto di La Spezia ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, della legge 12 luglio 1951, n. 560 e della legge 29 dicembre 1956, n. 1560, disporrà i provvedimenti necessari alla ricostituzione di detta giunta.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 aprile 1972

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
NATALI

(6619)

DECRETO MINISTERIALE 5 aprile 1972.

Riconoscimento dell'eccezionalità delle avversità atmosferiche e delimitazione delle zone agrarie danneggiate in varie province.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 2 della legge 25 maggio 1970, n. 364, che prescrive la dichiarazione dei caratteri di eccezionalità delle calamità naturali e delle avversità atmosferiche e la delimitazione delle zone ai fini della concessione delle provvidenze previste nella stessa legge, a favore delle aziende agricole danneggiate;

Sentito il parere dei Presidenti delle regioni interessate sulla natura eccezionale degli eventi e sulle zone da delimitare;

Decreta:

Art. 1.

E' riconosciuto il carattere di eccezionalità dei sottoelencati eventi, ai fini dell'applicazione degli interventi previsti dagli articoli della legge 25 maggio 1970, n. 364, indicati a fianco delle province danneggiate dagli stessi eventi:

Treviso: grandinate del 17 e 18 luglio; 12, 16, 21, 23 e 27 agosto 1971 (articoli 7 e 13); siccità 1971 (art. 7);

Vicenza: siccità 1971 (art. 7);

Belluno: siccità 1971 (art. 7);

Piacenza: siccità 1971 (art. 7);

Parma: siccità 1971 (art. 7);

Ascoli Piceno: siccità 1971 (art. 7);

Ancona: terremoto 25 gennaio-4 febbraio 1972 (art. 3); siccità 1971 (art. 7);

Macerata: siccità 1971 (art. 7);

Perugia: grandinate del 28 settembre, 6, 7 e 8 ottobre 1971 (art. 7); terremoto del 4 e 5 ottobre 1971 (art. 3);

Terni: siccità 1971 (art. 7);

Mantova: grandinate del 22 maggio; 12 e 18 giugno; 30 luglio; 8 e 21 agosto; 16 settembre 1970 (art. 13);

Caserta: temporale, grandinate e bufere di vento dal 1° al 10 giugno; 10 e 13 settembre; 5 e 6 ottobre; grandinata del 10 novembre e piogge torrenziali dal 20 novembre al 3 dicembre 1971 (articoli 7 e 13);

Napoli: piogge alluvionali dal mese di novembre al 10 dicembre 1971 (art. 7);

Salerno: tempesta di vento del 5 e 6 ottobre; piogge alluvionali, grandinate e bufere di vento dal 15 novembre al 10 dicembre 1971; siccità 1971 (art. 7);

Taranto: piogge torrenziali del 17, 18 e 19 gennaio 1972 (art. 7);

Foggia: grandinate del 16 e 17 agosto; nubifragio del 31 agosto; nubifragi con grandine del 13 e 29 settembre 1971 (art. 7);

Brindisi: siccità 1971 (art. 7);

Lecce: nubifragio con forte vento dal 14 al 18 gennaio 1972 (art. 7);

Reggio Calabria: grandinate del 21 e 22 novembre; nevicata del 4 dicembre; grandinata con forte vento del 31 dicembre 1971; grandinata del 16 gennaio 1972; tromba d'aria del 17 gennaio; mareggiate e grandinate del 18 e 20 gennaio 1972 (art. 7);

Catanzaro: grandinate, tromba d'aria e venti impetuosi del mese di dicembre 1971 e gennaio 1972 (art. 7);

Palermo: venti sciroccali 22, 23 e 29 aprile 1971 (art. 7);

Agrigento: siccità 1971; grandinate e gelate dal 1° al 10 febbraio 1972 (art. 7);

Siracusa: nubifragio 8 e 9 settembre; nevicate 9 e 10 dicembre 1971 (art. 7);

Cosenza: piogge eccezionali e venti sciroccali dal 17 al 31 gennaio 1972 (art. 7);

Campobasso: siccità 1971 (art. 7);

Isernia: siccità 1971 (art. 7);

Latina: grandinata del 17 agosto e gelate del 20 e 21 novembre 1971; piogge alluvionali del 29 e 30 dicembre 1971 e mesi di gennaio e febbraio 1972 (art. 7);

Udine: siccità 1971 (art. 7);

Gorizia: siccità 1971 (art. 7);

Pordenone: siccità 1971 (art. 7);

Trieste: siccità 1971 (art. 7);

Potenza: piogge torrenziali del 18 e 19 gennaio 1972 (art. 7);

Siena: grandinata 29 settembre 1971 (art. 7);

Lucca: siccità 1971 (art. 7);

Pisa: grandinata del 29 settembre 1971 (art. 7).

Art. 2.

Si delimitano le zone territoriali delle seguenti province in cui possono trovare applicazione, oltre ai benefici di cui agli articoli 7 e 13, le speciali provvidenze di cui all'art. 4, primo comma, e 5 della legge citata 25 maggio 1970, n. 364, per gli eventi eccezionali indicati a fianco delle province stesse:

Udine: grandinate e nubifragi del 3, 4, 6, 9, 10, 11, 15, 16, 18, 27, 30 giugno; 13 e 18 luglio; 12, 22 e 27 agosto 1971:

comune di Aiello del Friuli, per la località Novacco;

comune di Aquileia, per le località Marignana, Santo Stefano, Monastero, Viola;

comune di Attimis, per la località omonima e le località Racchiuso Partistagno;

comune di Carlino, per le località Casali Taboga, Casali Feruglio, Strada Zavattina, Toppo Wassermann;

comune di Castions di Strada, per l'intero territorio comunale;

comune di Cervignano del Friuli, per le località Strassoldo, Molin di Ponte, Muscoli, Scodovacca, Borgo Fornasir, S. Gallo, Cisis;

comune di Chiopris Viscone, per l'intero territorio comunale;

comune di Cividale del Friuli, per le località Maschere, Ronchi S. Giuseppe, Barbianis, Ronchi S. Anna, Planez, Noans;

comune di Corno di Rosazzo, per la località Gramogliano;

comune di Drenchia, per l'intero territorio comunale;

comune di Fagagna, per la località omonima e le località S. Giovanni Battaglia, Madrisio;

comune di Gemona del Friuli, per le località Campolessi, Godo, Taboga, Piovega, Ospedaletto, Campagnola, Stalis, Gois;

comune di Grimacco, per l'intero territorio comunale;

comune di Latisana, per le località Fornasate, Crosere, Gallo, La Rotta, Latisanotta;

comune di Marano Lagunare, per le località Valle S. Vito, Valle Corgnolo;

comune di Martignacco, per le località Nogaredo di Prato, Faugnacco;

comune di Muzzana del Turgnano, per le località Baroso, Silvuzza, Quaiat;

comune di Nimis, per le località Chiaron, Grantareu, Poggio, Boschetto, Cergneu Inferiore, Cergneu Superiore;

comune di Palazzolo dello Stella, per le località Casali Isola, Isola Augusta, Modeano, Valderie, Villa Carlo, Bronzon, Palude di Mezzo;

comune di Palmanova, per le località S. Marco, Cimitero, Sottoselva, Jalmicco e per la località omonima del capoluogo;

comune di Pavia di Udine, per le località Percoto, Chiasottis, Risano, Selvuzzis, Persereano;

comune di Povoletto, per la località Savorgnano al Torre;

comune di Precenicco, per le località Forte, Pescarola, Titiano, Casali Pezzali, Frassinetti;

comune di Premariacco, per le località Colli di Ipplis, Casali Zamparo, Casali Tunella, Villa Cernazai;

comune di Prepotto, per le località Pojanis, Casali Angeli, Casa Rossa, S. Pietro di Chiazzacco, Brischis, Rubeis;

comune di Pulfero, per le località Rodda Alta, Domenis;

comune di Rive d'Arcano, per la località omonima e le località Pozzalis, Giavons, Rivotta;

comune di S. Giorgio di Nogaro, per le località Zellina, Toppo Wassermann, Fratte, Comugne, Boscat, Pantanali;

comune di Tarcento, per le località Sammardenchia, Zomeais, Stella, Ciseriis;

comune di Teor, per le località Rivarotta, Driolassa, Chiarmacis, Valderie, Campomolle;

comune di Terzo di Aquileia, per l'intero territorio comunale;
comune di Varmo, per la località omonima e le località S. Marizza, Romans, Roveredo;

Pordenone: grandinate dell'8 e 29 giugno e 27 agosto 1971:

comune di Brugnera, per le località Case S. Andrea, Varda, Case S. Marco, Case Gardin, Case Beneficio, Case Bertolo, Ponte di Sotto, Case Sandrin, Case Pegolo, Fosse, San Cassiano, Case Segato, Case da Ros;
comune di Sacile, per le località Case Nadal, Case Granzotto, Case dal Mas, Case Benedetti, Abitato Ronche, Canevon, S. Antonio, Case Poletto, Case Vicenzotti, Case Brait, Case Spagnol, Stalla Chiaradia, Case Bellavitis, Case Costalunga, Case Berti, Case Marchioni, Case Zanette;
comune di S. Quirino, per le località S. Giovanni, Le Grave, Villa Rinaldi, Case Gerolin, Biccon, Villotte, Pra Baruss, Case Santarossa;
comune di S. Giorgio della Richinvelda, per la località omonima e le località Rauscedo, Domanins, Pozzo, Aurava, Cosa, Provesano;
comune di S. Vito al Tagliamento, per il territorio della fascia costiera del Tagliamento (larghezza media mt. 1500), dal confine con Valvasone al ponte della Regina;
comune di Spilimbergo, per le località Magredi di S. Giorgio, Magredi di Barbeano, Barbeano, Magredi di Tauriano, Casali Jopp, Casasola, Case Cavedalis, Casali Avoledo, Borgata Bussolino, Ripe di Gradisca, Gradisca, Navarons, Case Mainardis, Casali Zanet, e zona delimitata ad est dal Tagliamento e per il resto dalla strada Dignano, Spilimbergo, Gaio;
comune di Sequals, per la località omonima e le località Ancona di Gambarel, Campagna Grande, fattoria Progresso, S. Urbano, S. Antonio, azienda Fioretto;
comune di Maniago, per le località Case Colussi, Case Tedesco, Case Taic, Campagna, Case Roveredo, Case Rigutto, Marcantore;
comune di Sesto al Reghena, per le località Giana, Case Federico, Case Banduzzo, I Platani, Morassutti, Giannino, Isabella, Marignana, Case Melmosa Alta, Case Melmosa Bassa, Case Compatti, Case Antonia, M.o Fabbris, Poiana, Sesto al Reghena, Case Peressutti, Mure, Case Perez, Buse, Fondata, Rescaledi, Case Fraticelle, Villa Cuca, Violino, Casa Nuova, Versiola;
comune di S. Martino al Tagliamento, per la località omonima e le località Postoncicco, Saletto ed il territorio a nord della strada Domanins.

Gorizia: grandinata del 10 giugno e nubifragio con grandine e tromba d'aria del 27 agosto 1971

comune di Gorizia, per le località Doline, Prati Grandi, Galeona, Piedimonte del Calvario, Piuma, Oslavia, Lenzuolo Bianco, S. Mauro, Tre Buchi, Groppai, Via Scogli;
comune di S. Floriano del Collio, per le località Valleris, Uclanzi, Ascevi, Scedina, Bucuie;
comune di Mossa, per la località Valisella;
comune di Capriva del Friuli, per le località Spessa, Russiz di sotto, Budignacco;
comune di Cormons, per le località Borgnano, Angoris, Villa Orba, Monticello, Boatina, Bosco di sotto, Pradis;
comune di Dolegna del Collio, per le località Scriò, Lonzano, Ruttars, Vencò.

Perugia: terremoto del 4 e 5 ottobre 1971:

comuni di Norcia, Preci, Cascia, Cerreto di Spoleto, Sellano per l'intero territorio comunale;
comune di Monteleone di Spoleto, per le località Ruscio, Trivio;
comune di Vallo di Nera, per le località Meggiano, Geppa e Montefiorello;
comune di S. Anatolia di Narco, per la località omonima;
comune di Scheggino, per la località omonima e la località Ceselli.

Latina: grandinate con forti venti e tromba d'aria dei giorni 8, 9, 10 e 11 novembre 1971:

comuni di Aprilia, Cisterna, Latina, S. Felice Circeo, Pontinia, Sabaudia, Terracina, Monte S. Biagio, Fondi, Sperlonga, Gaeta, Formia.

Caltanissetta: nubifragio con grandine del 27 settembre 1971:

comuni di Gela, Butera, Riesi, Sommatino, Mazzarino, Delia, S. Cataldo, Caltanissetta, Serradifalco, Montedoro, Bompensiere, Milena, Niscemi, tutti per l'intero territorio comunale;
comune di Mussomeli, per la contrada Crocefia.

Reggio Calabria: grandinata del 17 settembre; nubifragi dell'1, 2, 3, 4 ottobre 1971 e nubifragio con forti venti del 4 e 18 gennaio 1972:

comuni di Bagaladi, Bova, Bova Marina, Condofuri, Melito Porto Salvo, Montebello Jonico, Motta S. Giovanni, Palizzi, Roccaforte del Greco, Roghudi, San Lorenzo, Benestare, Bianco, Bovalino, Calanna, Caraffa del Bianco, Careri, Casignana, S. Luca, S. Agata del Bianco, Cardeto, Cosoleto, Melicuccà, Oppido Mamertina, Seminara, Scido, Santa Cristina, tutti per l'intero territorio comunale;
comune di Reggio Calabria, per le località Gallina, Sacramento, Pruno, Cuttolazza, Pirgo, Lutra, Pozzi, Armo;
comune di S. Eufemia d'Aspromonte, per le località Crisello, Badia Bassa, S. Roberto, Meladoro, Cella, Cresta, Sorvia, Candilisi, Campanella, Giancortes, S. Nicola, Arena, Castellano, Peras, Deruso, Muraglio, Belvedere, Pendano, Giardinello;
comune di Sinopoli, per le località Motta, S. Giovanni di Dio, Santa Maria, Zagari, Acquicella, Conturella;
comune di Samo, per le località Forio, Laverde, Sellaro, Mendolà.

Messina: grandinate del 15 e 16 settembre 1971:

comune di Mistretta, per le località S. Giovanni, Torre, Cannito, Cicè, Robinia;
comune di Motta d'Affermo, per le località Romeo, Santisa, Sorba, Capodice, S. Venera Cannizza, Piana, Pagano, Bosco, Donna Luna;
comune di Reitano, per le località Castagnera, Pietà, Saia, Vignale, Carmine, Contesse, Costiera, Jacona, San Simone, Marinello, Giordano Pinese, Pantano, Milazzo, Carrino, Donna Luna, Costicelle;
comune di Pettineo, per le località Scalazappa, Duecanali, Paradiso, S. Giovanni, Figuretta, S. Domenica, Prato, Ogliastro, Vignagrande;
comune di Tusa, per le località Strina, S. Ippolito, Camone, Langalosi, Carruba, Scala, Gatta, Fagara, Rinella Passavecchia o Vallone, Zaffara, Luvarello.

Ragusa: nubifragio dell'8 e 9 settembre 1971:

comune di Vittoria, per le località Mogli, Dirillo, Macchioni, Gaspanella, Cava Albanello, Alcerito, Berdia, Canale Mongiauomini, Anguilla, Lucarella, Zafaglione.

Catania: grandinata del 22 agosto e nubifragio con grandine del 9 e 10 dicembre 1971:

comune di Adrano, per i fogli di mappa numeri 41, 42, 43, 44;

comune di Biancavilla, per i fogli di mappa numeri 39, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 56, 57, 58, 61;

comune di S. Maria di Licodia, per i fogli di mappa numeri 17 18, 22, 23, 24, 30, 31, 32;

comune di Paternò, per i fogli di mappa numeri 35, 36, 37, 44, 70, 71, 72, 74, 75, 76, 82, 83, 84, 85;

comune di Belpasso, per il foglio di mappa n. 71, limitatamente alle particelle numeri 15, 24, 25, 27, 28, 30, 32, 33, 35, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 47, 48, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 60, 61, 62, 63, 67, 68, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 81, 82, 83, 84, 85, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 160, 161, 162, 164, 166, 175, 176, 177, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 198, 199, 200, 201, 202, 205, 207, 208, 210, 211, 212, 213, 214, 216, 217, 219, 221, 222, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 231, 233, 234, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 249, 250, 255, 257, 258, 259, 223;

comune di Militello Val di Catania, per l'intero territorio;

comune di Catania, per i fogli di mappa numeri 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 57; per il foglio di mappa n. 13, limitatamente alle particelle 164, 197, 202, 218, 479 *a*, 479 *c*, 531, 532, 557, 558; per il foglio n. 20, limitatamente alle particelle 161 e 346; per il foglio n. 21, limitatamente alle particelle 38, 45, 46, 47, 48, 49, 50; per il foglio n. 22, limitatamente alle particelle 416 e 418; per il foglio n. 29, limitatamente alle particelle 81 e 380;

comune di Scordia, per i fogli di mappa numeri 7, 8, 9, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30; per il foglio di mappa n. 11, limitatamente alle particelle 1, 3, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 23, 26, 27, 29, 35, 36, 62, 69, 71, 73, 76, 78, 80, 86, 88, 92, 93, 95, 97, 107, 108, 122, 129, 137, 138, 146, 148, 150, 151, 158, 270, 290, 291, 298, 307, 316, 319, 321, 323, 329, 333, 368, 377, 378, 379, 380, 381, 395, 400, 402, 405, 406, 407, 421, 435, 436, 437, 439, 440, 451, 468, 469, 470, 495, 496, 497, 544, 569, 570; per il foglio n. 12, limitatamente alle particelle 95, 97, 120, 174, 175, 176, 186, 284, 298, 299, 360, 371, 373; per il foglio n. 13, limitatamente alle particelle 151, 158, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 206, 207, 210, 213, 214, 215, 216, 217, 223, 238, 239, 275, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307; per il foglio n. 20, limitatamente alle particelle 14, 50, 127, 128, 131, 138, 139, 140, 142, 146, 143, 144, 145, 147, 149, 153, 154, 157, 159, 169, 206, 222, 262, 267, 274;

comune di Mineo, per i fogli di mappa numeri 88, 89, 90, 104, 105, 106, 107, 115, 116, 117, 125, 126, 134, 135, 136, 137, 143, 144, 145, 150;

comune di Vizzini, per i fogli di mappa numeri 40, 5, 6, 11, 15, 41, 42, 43, 46, 49, 50, 71, 72, 73, 78, 79, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 98, 95, 96, 97, 99, 108, 118, 119, 120;

comune di Ramacca, per i fogli di mappa numeri 116, 117; per il foglio di mappa n. 89, limitatamente alla particella n. 12; per il foglio di mappa n. 115, limitatamente alle particelle 1, 5, 13, 20, 48; per il foglio di mappa n. 120, limitatamente alle particelle 93, 119, 122, 125.

Matera: nubifragio del 18, 19 e 20 gennaio 1972:

comune di Matera, per i fogli di mappa numeri 156, 157 e per le località Picciano, Castiglione, S. Chiara, Mafrasana, Rifeccia, Timmari, Annunziata, La Martella, Papalione, Morroni, S. Francesco, Igino, Venusio, Le Matinelle, La Vaglia, Pedale della Palomba, Serra Rifusa, Le Reni, Mirogallo, Mandolalena, Monacelle, S. Eligio, Due Gravine, Serra Garamma, Scadolino, Le Lame, Piano Trasanò, Conca d'Aglio, Selva Venusio, Conca d'Oro, Murgia Gattini, Torre Spagnola, Alvino, Cilivetri, Danesi, S. Candida, Ciccolocane, Cipolla, Serra d'Alto, Serra Vaccaro, Le Matine;

comune di Accettura, per le località Valmiletta, Chiarbellotto, Valle Fredda, Moncuso, S. Giovanni, Le Pastine, Scazzariello, Bosco Gallipoli, Trignola, Valle Botte, Friscia, Rovignano, Le Piagge, Fontana Noce, Pitrizza, Fontana Corta, Olmo, Manga;

comune di Aliano, per i fogli di mappa numeri 1, 2, 3, 6, 7, 9, 24, 35, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 52 e per le località Aia della Donna, La Difesa, Alvanello, Acqua Salsa;

comune di Bernalda, per i fogli di mappa numeri 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 76, 87, 88, 89, 93, 94, 95, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115 e per le località Gaudello, Lavandaio, Scorzone, Bufalara;

comune di Calciano, per i fogli di mappa numeri 3, 4, 5;

comune di Cirigliano, per le località Vallone, Santa Laura;

comune di Colobraro, per i fogli di mappa numeri 22, 25, 26, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45 e per le località Passarello, Santantuono, Sirianni, Cassaneto, Le Serre, Valle del Gallo, Malarosa, Arcontina, Monte;

comune di Craco, per le località S. Lorenzo, Salandrella, Bruscata, S. Marco;

comune di Ferrandina, per i fogli di mappa numeri 1, 4, 5, 6, 15, 17, 33, 34, 36, 50, 62, 63, 64, 71, 72, 82, 92 e per le località La Macchia, S. Benedetto, Zambroglio, Pizzo Corvo, Pantano, Cretagna, Venita, Spirito, Cirogica, S. Lucia, Tredicicchio;

comune di Garaguso, per i fogli di mappa numeri 6, 18, 38, 39, 44;

comune di Grassano, per i fogli di mappa numeri 3, 4, 5, 8, 24, 28, 29, 30, 31 e per le località Cugno di Noce, Donna Laura;

comune di Grottole, per i fogli di mappa numeri 2, 3, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 25, 37, 44, 46, 47, 53, 58, 60, 61 e per le località Mazzapede, Panetteria, Cagnolino, Tuppo Finocchio, Matina Soprana, Matina Sottana, S. Donato, La Bufalara, Montefalcone, Piano Matera, Castellana;

comune di Irsina, per i fogli di mappa numeri 1, 2, 3, 9, 11, 20, 21, 33, 34, 35, 37, 38, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77 e per le località Capoiazzo, Palombella, Serra Pelosa, Monteverdesi, Spezzaferri, Soriano, Lame Zecchino, Serra di Gianni;

comune di Miglionico, per i fogli di mappa numeri 29, 30, 37, e per le località S. Giuliano, Marineto, S. Michele, Vallone, Le Conche, Elce, Sotto il Monastero, S. Andrea Petrolla, Indenningolo, Sotto le Vigne, Scaricatoio, S. Caterina, Tre Confini;

comune di Montalbano Jonico, per i fogli di mappa numeri 7, 8, 9, 10, 11, 22, 23, 24, 25, 26, 31, 27, 30, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 47, 48, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 79 e per le località Carleo, Manca d'Ucio, Andriace, Bradia, S. Francesco, Macchia Tonda, Iazzitelli, Custolito, Valle, Braico, Nocito;

comune di Montescaglioso, per i fogli di mappa numeri 5, 9, 10, 16, 17, 18, 72, 34, 35, 36, 37, 45, 46, 55, 56, 57, 58, 60, 61, 65, 66, 67, 68 e per le località Murgia, Pianelle. Imperatore, Gravinella, Vetrano, S. Nicolà, La Difesella, Masseria Fini, Molinella, Visciglito, Tratturello, Sterpina;

comune di Nova Siri, per i fogli di mappa numeri 20, 21, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 e per le località S. Basile, Santoianni, Piedarmi, Centomola, Il Salice, Foresta, Sulla, Cugnolongo, Fontanelle, S. Megale, Lucido, S. Maria, Capriofora, Fontana, Gargaleo, Cardinale, Manganello;

comune di Oliveto Lucano, per i fogli di mappa numeri 4, 16 e per le località Serracavallo, S. Pietro, Piscilo, Serrantica;

comune di Pisticci, per i fogli di mappa n. 1, 2, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 17, 25, 26, 27, 28, 32, 33, 34, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 98, 99, 100; 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 115, 117, 118, 120, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133 e per le località Serra, Lago Alfieri, Pantone, Mesola Ciralla, Caporotondo, Le Tinche, Calcarola, S. Gaetano, S. Leonardo, Il Salice, Feroleto, La Canala, S. Francesco;

comune di Policoro, per l'intero territorio comunale;

comune di Pomarico, per le località Fiorentino, Fonte Valle, Ischia della Macchia, Ischia del Basento, Fonnoni, Trincinaro, S. Lorenzo, Pantano la Foggia, Isca del Ponte, Ischia di Bradano, Piano Strieri, Polcare, S. Nicola, S. Giacomo, Madonna del Piano, Gravinese, Pantano, Petrella, Radicata, Piano Melito, Alvanello;

comune di Rotondella, per i fogli di mappa numeri 1, 5, 23, 25, 28, 29, 30, 31, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 59, 60, 61, 62, 63 e per le località Trisaia Superiore, Pianure, Sollazzo, Macchiarelli, S. Andrea, Bosco Finocchio, Acqua Fredda, Tascione, Mangosa;

comune di Salandra, per i fogli di mappa numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6 e per le località Piscocumbo, Salandrella, Lombone, Matina, Piano Marino, Cuccariello, Vignaldentro, Coste, Cupone, Armatella;

comune di S. Giorgio Lucano, per i fogli di mappa numeri 10, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26 e per le località S. Brancato, Codicino, Pascarello, Pastino, Peduto, Finata, Pantano, Fineo, Marchetta;

comune di Stigliano, per i fogli di mappa numeri 8, 9, 18, 19, 20, 44, 46, 62, 63, 64, 70, 75, 76, 81, 82, 83, 86, 87, 88, 103, 104 e per le località Fornelli, Carpinello, Salice, Padula, Porte di Cristo, Serra di Croce, Salemme, Copputa, S. Barbara, Monte Casale, Serra Antica, Trifoglione;

comune di S. Mauro Forte, per le località Monte, Cancello, Lagolungo, Terre Nicola, Malacarne, Pantanello, Salice, Foresta, Fontanelle, Petrignano, Montagnola, Sullano, Concanelle, Destre del Cantore, Scardapesce, Manche Fragane, Piano Miele, Piliero, Ischia Bellezza, Priatelli, Piana di S. Maria, Isca di Priato, Pantanello, Mesola Vecchia;

comune di Tricarico, per i fogli di mappa numeri 39, 40, 41, 58 e per le località Calle, S. Marco, Piana Casolina, Serra del Canalone, Monte Piano, Piano la Corte, Bocca Nera, Serra delle Vigne, S. Andrea, Trinità;

comune di Tursi, per i fogli di mappa numeri 1, 6, 7, 9, 10, 11, 16, 18, 20, 21, 22, 39, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 62, 64, 65, 67, 68, 69 e per le località Rabbatana, Anglona, La Cardosa, Frascarossa, Pantoni, Piano Amendola, Cugnolongo, Campo Freddo, La Cocuzzuta, Il Pisone;

comune di Valsinni, per i fogli di mappa numeri 1, 2, 4, 6, 7, 8, 10, 13, 14, 19, 20, 21, 26, 30 e per le località Gallinico, Conca, Sorbaro, Zolinara, Monte, San Giovanni, S. Andrea, Montagnola, Piano del Principe, Pietramanna, Terzo, Malva, Palombaia.

Cagliari: nubifragi dal 27 novembre al 2 dicembre 1971:

comuni di Gonnosfanadiga, Narcao, Giba, Villamassargia, Siliqua, Santadi, Perdaxius, Teulada, Musei, tutti per l'intero territorio comunale;

comune di Villacidro, per le località Is Guardias, S. Maria, Corte Nussu, Corte Perda, Bangiu, S. Sisinnio, Bassella, Monti, Bidda Scema;

comune di Guspini, per le località Terramaistus, Is Molinus, Terra Furca, Roia S'Ambriga, Su Druccadrosciu, Laus de Flumini, Casa Demontis, S. Giorgio;

comune di Arbus, per le località Santu Domini, Concali Bertula, Su Flumini, Spenduladroxiu, Punta Pau, Rio Matteu, Martini, Castangias;

comune di Pabillonis, per le località Pauli Sermentu, Terra Intini, Is Ortus, Acqua Salsa, Pardu de Foras, Foddi, Isca;

comune di S. Anna Arresi, per le località Su Gigante, Is Chillaus, Pani Esu, Terra de Su Baroni, Cambusciu;

comune di Gonnesa, per le località Fontana Mare, Rio Sa Masa, Su Ollargiu, Begasu Pitticcheddu, Su Prelau, Pintiscedda, Serra Nuraxi, Monte Uda;

comune di Fluminimaggiore, per le località Su Amadori, Perda Bianca, Trabbì, Su Sizzimurreddu, Cuccuru Idda, Genna Retza, Corte Baccas, Campu Crabas, Giogadroscius, Sessini, Cabu de Figu, Beneddu;

comune di Buggerru, per la località Ortu Su Mari;

comune di Iglesias, per le località Rio Cixerri, Girilli, Spinosu, Sa Stoia, Monte Figu, Pitzu Asinus, Medau Locci, Santa Barbara, Rio Anguiddas, Monti de Casas, Corongiu, Tanì, M. Is Campus, Palmeri;

comune di Nuxis, per le località Is Serafinis, Acquacadda, Murdegu;

comune di Domusnovas, per le località Cuccuru de Pani Sais, Is Ollastus, Su Corru, Pilinga, Serra Is Pirastus, Molino Asquer, Terra Manna, Sa Bingia Manna;

comune di Carloforte, per le località Bricco Napoleone, Castello, Guardia dei Mori, Spalmatore, Bellavista, Masnata, Colonne, Pescetti, Resciotto, Girin, Stagnetto, Le Commende, Genarba, Tacca Rossa;

comune di S. Giovanni Suergiu, per le località Isca e Luas, Bau Ermus, Is Garaus, Sa Bagana, Su Sassaresu, Cortiois, Palmas, Cannedu, Rio Sassu, Is Pistis;

comune di Tratalias, per le località Su Molinu, Bau Ermus, Perda Manna, Medau Cisella, Cabriolus;

comune di Portoscuso, per le località Grutta de is Abis, Concali Arrubiu, Case Loddo, Case Cacciarru, Paringianu, Argiolas Beccias, Paringianeddu, Sa Xia Manna;

comune di S. Antioco, per le località Su Pranu, Triga, Canai, S'Arriasciu, Is Pruinis, Is Caralettus;

comune di Calasetta, per le località S'Acqua, Sa Murta, Sisineddu, Tupei;

comune di Carbonia, per le località Medau Desògus, Medau Garaus, Medau de Is Fenus, Medau Patteri, Pertunto, Su de Lenzu, Genna Corriga, Costa de Genna Corriga, Campu S'Arena, Medau de Is Perdas, Acquas Derettas, Serra Sa Craba, Rio Casas, Barega, Nuraponti, Cortoghiana, Barbusi, Piolanas, Terra Segada, Rio de Su Parenteddu, Acqua Callentis.

Ancona: terremoto 25 gennaio-4 febbraio 1972:

comuni di Agugliano, Ancona, Belvedere Ostrense, Camerano, Camerata Picena, Castel Colonna, Chiaravalle, Falconara Marittima, Iesi, Monsano, Montemarciano, Monte San Vito, Morro d'Alba, Numana, Offagna, Osimo, Ostra, Polverigi, San Marcello, Santa Maria Nuova, Senigallia, Sirolo, tutti per l'intero territorio comunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 aprile 1972

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
NATALI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

(6589)

DECRETO MINISTERIALE 19 aprile 1972.
Norme speciali tecniche per l'esportazione dei cocomeri.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il decreto luogotenenziale del 16 gennaio 1946, n. 12, concernente le attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero;

Visto il regio decreto-legge 20 dicembre 1937, n. 2213, convertito nella legge 2 maggio 1938, n. 864, modificato con legge 4 ottobre 1966, n. 839, portante disposizioni sul marchio nazionale obbligatorio per i prodotti ortofrutticoli destinati all'esportazione;

Vista la legge 12 luglio 1961, n. 603;

Sentito il parere espresso in conformità dalla speciale commissione tecnica, appositamente costituita, nella riunione tenuta il 28 marzo 1972 presso l'I.C.E., con l'intervento dei rappresentanti dei Ministeri della agricoltura e delle foreste, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, delle finanze e dei trasporti e della aviazione civile;

Sentito l'Istituto nazionale per il commercio estero;

Decreta:

TITOLO I

DEFINIZIONE DEL PRODOTTO

Art. 1.

Il marchio nazionale di cui al regio decreto-legge 20 dicembre 1937, n. 2213, convertito in legge con legge 2 maggio 1938, n. 864, e modificato con legge 4 ottobre 1966, n. 839, si applica all'esportazione dei cocomeri allo stato fresco delle varietà coltivate del Citrullus Vulgaris Schrader.

Per tutte le spedizioni all'estero di tale prodotto è obbligatoria l'osservanza delle disposizioni di cui al predetto decreto.

TITOLO II

CARATTERISTICHE QUALITATIVE

Art. 2.

A) *Generalità*:

La norma ha lo scopo di definire le caratteristiche che i cocomeri devono presentare alla spedizione dopo condizionamento ed imballaggio.

B) *Caratteristiche minime*:

i) i cocomeri devono essere:

interi;

consistenti e sufficientemente maturi;

sani (salvo restando le disposizioni speciali ammesse per ciascuna categoria);

non spaccati;

puliti, praticamente esenti da materie estranee visibili;

privi di umidità esterna anormale;

privi di odore e/o sapore estranei;

ii) il colore ed il sapore della polpa devono essere tipici della varietà.

Lo stadio di maturazione del prodotto deve essere tale da consentire il trasporto e le operazioni connesse e rispondere alle esigenze commerciali del mercato di destinazione.

C) *Classificazione*:

I cocomeri vengono classificati in due categorie di seguito definite:

i) *categoria « I »*:

I cocomeri devono essere di buona qualità.

Essi devono essere:

ben sviluppati, tenuto conto delle caratteristiche della varietà;

esenti da screpolature e ammaccature (leggere screpolature superficiali non devono essere considerate come difetto);

esenti da tracce di attacchi di parassiti o malattie, specialmente da antracnosi.

Una decolorazione della buccia è ammessa in quella porzione nella quale il frutto è rimasto a contatto con il terreno durante il periodo dello sviluppo.

La lunghezza del peduncolo non deve essere superiore a cm. 5.

ii) *categoria « II »*:

Questa categoria comprende frutti che non possono essere classificati nella categoria « I », ma che corrispondono alle caratteristiche minime sopra definite. Essi possono presentare i difetti di seguito specificati a condizione che non venga compromesso l'aspetto del singolo frutto e quello d'insieme dei frutti di una determinata partita:

lievi difetti di forma;

lievi difetti di colorazione della buccia;

leggere ammaccature o leggere lesioni meccaniche o leggeri danni di origine parassitaria.

TITOLO III

CALIBRAZIONE

Art. 3.

I) La calibrazione viene determinata mediante il peso dei frutti.

Il peso minimo è fissato a kg. 1,5.

II) Uniformità di calibro:

In uno stesso imballaggio la differenza tra il peso del frutto più piccolo e quello del frutto più grosso non può eccedere i kg. 2.

La uniformità di calibro non è obbligatoria per i cocomeri spediti alla rinfusa in mezzo di trasporto.

TITOLO IV

TOLLERANZE

Art. 4.

Per i prodotti non conformi sono ammesse tolleranze di qualità e di calibro riferite al contenuto di ogni imballaggio o di ogni lotto rappresentativo della partita per merce spedita alla rinfusa.

A) *Tolleranza di qualità*:

I) *categoria « I »*:

Il 15 % in numero o in peso di frutti non rispondenti alla categoria, ma conformi a quelli della categoria inferiore;

II) *categoria « II »*:

Il 15 % in numero o in peso di frutti non rispondenti alla categoria « II », ma adatti al consumo.

B) *Tolleranza di calibro*:

15 % in numero o peso di frutti non rispondenti alla omogeneità prevista, ma che non siano di oltre kg. 1 ad essa superiore o inferiore.

Nell'ambito di tale tolleranza sono compresi frutti di calibro inferiore al minimo previsto a condizione che non si discostino da esso di oltre kg. 0,500.

TITOLO V

PRESENTAZIONE ED OMOGENEITA'

Art. 5.

A) *Presentazione*:

I cocomeri possono essere spediti o confezionati in imballaggio o posti alla rinfusa in mezzo di trasporto.

I materiali e particolarmente le carte utilizzate allo interno dell'imballaggio devono essere nuove, pulite e costituite da sostanza che non possa causare al prodotto alterazioni interne ed esterne.

L'impiego di materiale e principalmente di carta o timbri sono autorizzati a condizione che la parte stampata non venga posta a contatto con i frutti e che la stampa venga realizzata a mezzo di inchiostro non tossico.

I cocomeri spediti alla rinfusa in mezzo di trasporto devono essere separati dal piano e dalle pareti circostanti del mezzo da conveniente materiale di protezione, che deve essere nuovo, pulito e tale da non trasferire odori e/o sapori estranei al prodotto.

B) *Omogeneità*:

Il contenuto di ogni imballaggio e nel caso di prodotto spedito alla rinfusa in mezzo di trasporto, del lotto rappresentativo dell'intera partita, deve essere omogeneo, particolarmente per quanto riguarda la varietà e la categoria di qualità.

Per il prodotto della categoria « I », la forma ed il colore della buccia devono essere omogenei.

TITOLO VI

IMBALLAGGI

Art. 6.

Per l'esportazione dei cocomeri devono essere usati solo i seguenti tipi di imballaggi:

Gabbie aperte accatastabili e gabbie chiuse.

Dimensioni interne di cm.:

60 × 40 × 10-30
50 × 30 × 10-30
54 × 34 × 10-30
50 × 40 × 10-30

Testate e fiancate formate da 3 listelli orizzontali, larghi cm. 4, spessi mm. 8, posti uno al centro e gli altri due costituenti il bordo superiore e inferiore delle testate e fiancate, fissati ai cantonali con doppia cucitura o con 3 chiodi ribaditi. Nel caso di gabbie la cui altezza è inferiore a cm. 16, la larghezza dei listelli potrà essere di cm. 3; quando l'altezza supera cm. 25, i listelli formanti testate e fiancate dovranno essere in numero di 4 equidistanti tra loro.

Un listello di una delle testate, sul quale saranno riportate le indicazioni regolamentari, deve essere largo cm. 5.

Fondo formato da 5 listelli longitudinali uguali ed equidistanti, di larghezza non inferiore a cm. 3, spessi mm. 8; quelli esterni fissati ai cantonali e quelli centrali cuciti o aggraffati a ciascun listello inferiore delle testate. Tre listelli esterni trasversali di rinforzo, larghi non meno di cm. 3 e spessi mm. 8, cuciti o aggraffati ai listelli inferiori delle fiancate, posti uno al centro e gli altri due rispettivamente ad una distanza di cm. 4-4,5 dal bordo inferiore di ciascuna testata.

Coperchio, nel caso delle gabbie chiuse, formato da tre listelli longitudinali larghi almeno cm. 3 e spessi mm. 4-5, fissati all'estremità, e due listelli trasversali esterni della stessa larghezza e spessore.

4 *cantonali* interni a sezione orizzontale triangolare con i lati uguali di cm. 3,5 sporgenti, nella gabbia aperta accatastabile, di cm. 3 dal bordo superiore delle testate e fiancate. Nella gabbia aperta accatastabile, sulla superficie superiore dei cantonali e parallelamente a ciascuna testata, dovrà essere applicato un listello largo cm. 3,5, spesso mm. 8, fissato con chiodi lunghi non meno di cm. 3 o con reggetta metallica o con cucitura.

Art. 7.

Per tutti i tipi di imballaggi la tara, compresi i materiali di protezione e di addobbo, non deve superare:

per prodotto impaccato ad uno strato 15 %;
per prodotto impaccato a più strati 12 %.

Art. 8.

Il carico e la sistemazione dei colli e del prodotto nei mezzi di trasporto devono essere eseguiti razionalmente, usando ogni accorgimento atto ad evitare danneggiamenti alla merce, agli imballaggi e ad assicurare la buona conservazione del prodotto durante il viaggio.

Art. 9.

Tutti gli imballaggi devono essere nuovi, asciutti, puliti, privi di odori estranei, solidi, costruiti a regola d'arte.

Tutte le chiodature, aggraffature e cuciture devono essere effettuate in modo da garantire la massima solidità ed unione dei vari elementi.

Ogni imballaggio deve essere formato da elementi appartenenti ad un'unica essenza legnosa. Può essere impiegato il legno appartenente ad una sola altra essenza per la costruzione dei cantonali e, nel caso di imballaggi formati da legno segato e tranciato, per la costruzione dei listelli.

Gli spessori dei vari elementi si riferiscono ad imballaggi costruiti in pioppo, abete ed altre essenze dolci; per quelli costruiti in faggio o altre essenze dure, devono essere ridotti in mm. 1.

Art. 10.

A tutti gli imballaggi di cui al presente decreto si applica quanto previsto dai decreti ministeriali 8 luglio 1966 e 11 febbraio 1967, relativi all'« Indicazione della incidenza della tara espressa in percentuale sul peso lordo sugli imballaggi di prodotti ortofrutticoli ed agrumari destinati all'esportazione soggetti alla disciplina del marchio nazionale ».

Art. 11.

L'Istituto nazionale per il commercio estero può autorizzare, anche in via temporanea e sperimentale, l'uso di altri imballaggi che rispondano a particolari esigenze del traffico o che rappresentino, a suo giudizio, un miglioramento sui tipi prescritti.

TITOLO VII

INDICAZIONI ESTERNE

Art. 12.

Le indicazioni di cui al successivo art. 13 del presente decreto devono figurare su una testata od eventualmente su una etichetta bene incollata sulla testata stessa e, qualora la forma e le caratteristiche dell'imballaggio non lo consentano, su di un cartellino resistente, saldamente assicurato al contenitore.

Il marchio nazionale di esportazione deve essere posto a sinistra di tutte le indicazioni e deve essere di diametro di cm. 3 o 5 oppure 7.

La denominazione e sede dell'esportatore può essere sostituita dal marchio d'impresa, limitatamente ad uno per esportatore, quando questi abbia ottenuto il brevetto di tale marchio da parte del Ministero dell'industria e del commercio e quando il marchio stesso sia stato depositato presso l'Istituto nazionale per il commercio estero.

Se le indicazioni stabilite non possono essere contenute in una testata, quelle relative alla denominazione dell'esportatore possono essere apposte su una fiancata.

Le indicazioni prescritte possono essere ripetute anche sulle veline di avvolgimento e sugli addobbi interni.

L'Istituto nazionale per il commercio estero può autorizzare l'uso di altre indicazioni e di contromarche purché non diano luogo ad equivoci nei confronti di quelle stabilite, e può altresì prescrivere l'apposizione di indicazioni e contromarche ritenute necessarie ai fini della commercializzazione, identificazione e qualificazione del prodotto.

Art. 13.

All'esterno di ogni imballaggio devono essere apposte, in caratteri leggibili e indelebili, le seguenti indicazioni:

A) *Identificazione*:

Impaccatore . . . } Nome e indirizzo o simbolo di
Speditore . . . } identificazione.

B) *Natura del prodotto*:

Cocomeri (per imballaggi chiusi);
Varietà.

C) *Origine del prodotto*:

Zona di produzione o denominazione nazionale, regionale o locale.

D) *Caratteristiche commerciali*:

Categoria di qualità;
Calibro — peso minimo e massimo dei frutti contenuti in un imballaggio — (facoltativo).

E) *Marchio ufficiale di controllo*:

Marchio nazionale d'esportazione.

TITOLO VIII

MODALITA' DI CONTROLLO

Art. 14.

Per le modalità di controllo valgono le disposizioni contemplate nel decreto ministeriale 28 maggio 1962, pubblicato nel supplemento ordinario n. 3, alla *Gazzetta Ufficiale* n. 154 del 19 giugno 1962, « Modalità di controllo per l'accertamento dei requisiti di qualità e confezionamento dei prodotti ortofrutticoli ed agrumari soggetti alla disciplina del marchio nazionale ».

TITOLO IX

SANZIONI

Art. 15.

Le trasgressioni alle norme del presente decreto sono punite ai sensi del regio decreto-legge 20 dicembre 1937, n. 2213, convertito in legge 2 maggio 1938, n. 864, e dell'art. 3 della legge 12 luglio 1961, n. 603.

TITOLO X

TRANSITORIE

Art. 16.

L'Istituto nazionale per il commercio estero può autorizzare fino al 31 dicembre 1972 l'utilizzo di eventuali scorte di tipi di imballaggi diversi da quelli prescritti.

Art. 17.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 aprile 1972

Il Ministro: RIPAMONTI

(6548)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Cerveteri

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 1827 in data 31 marzo 1972, è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Cerveteri (Roma).

Copia di tale decreto sarà depositata a libera visione del pubblico nella segreteria del predetto comune, ai sensi dell'articolo 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni.

(6843)

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 17 novembre 1971, n. 1572, registrato alla Corte dei conti il 28 gennaio 1972, registro n. 2 Lavori pubblici, foglio n. 364, è stato accolto, su conforme parere del Consiglio di Stato, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto il 27 dicembre 1968 dal sig. Antonio Sollo avverso la deliberazione del comune di Borgo S. Dalmazzo (Cuneo) 25 giugno 1968, n. 22.

Il ricorso suddetto è stato accolto in quanto la cennata deliberazione si fonda sul presupposto del diniego dell'autorizzazione all'affitto mentre, ai sensi dell'art. 8 della legge 27 aprile 1962, n. 231, l'autorizzazione all'affitto si deve intendere tacitamente accordata per il decorso dei novanta giorni previsti dallo stesso art. 8.

(6592)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Modificazioni allo statuto del consorzio di bonifica Alto Sangro, con sede in Pizzoferrato

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste n. 5432, in data 30 marzo 1972, è stata approvata una modifica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, al testo dello statuto del consorzio di bonifica Alto Sangro, con sede in Pizzoferrato (Chieti), deliberata dal commissario straordinario in data 28 febbraio 1972.

(6567)

Determinazione dei caratteri tipici e degli indirizzi di miglioramento della razza ovina Altamurana

Con decreto ministeriale 6 marzo 1972 è stato approvato lo schema concernente la determinazione dei caratteri tipici e degli indirizzi di miglioramento della razza ovina Altamurana.

(6570)

Approvazione del regolamento per lo svolgimento dei controlli funzionali nella specie ovina

Con decreto ministeriale 21 marzo 1972 è stato approvato il regolamento per lo svolgimento dei controlli funzionali nella specie ovina.

(6571)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione al cambio di denominazione, alla modifica delle etichette ed alla vendita dell'acqua minerale « Levissima ».

Con decreto n. 1261 del 14 aprile 1972 la « Fonti Levissima S.p.A. », con sede in Valdisotto, frazione Cepina (Sondrio), è autorizzata a denominare « Levissima » l'acqua minerale naturale nazionale che sgorga dalla sorgente « Santa Maria » nella località « Levissima-Valle del Prete Massaniga » del comune di Val di Sotto, provincia di Sondrio, di cui al decreto ministeriale n. 830 del 13 febbraio 1965.

L'acqua minerale verrà imbottigliata in recipienti di vetro del tipo comunemente usato per le acque minerali della capacità convenzionale di 2 litri, 1 litro e mezzo, 1 litro, 1/2 litro, 1/3 di litro, 1/4 di litro ed 1/5 di litro.

Tali recipienti saranno contrassegnati da etichette rettangolari stampate su carta bianca, delle dimensioni rispettivamente di: cm. 14,5 × 10,6 per bottiglie da 2, 1 e mezzo e 1 litro; cm. 12,5 × 8,4 per quelle da 1/2 litro e di cm. 8,3 × 6,4 per bottiglie da 1/3, 1/4 e 1/5 di litro, suddivise in tre campi, di cui il sinistro ed il destro in colore celeste, il centrale in colore bianco.

Nel campo centrale si legge, dall'alto in basso, « Acqua Oligominerale Naturale », in caratteri di colore rosso, « Levissima » in carattere di colore azzurro, « Fonti Levissima » ad arco convesso ed in caratteri di colore rosso nel semicerchio superiore e « Sorgente S. Maria » ad arco concavo e in caratteri di colore rosso nel semicerchio inferiore dello stemma rosso della società, posto nel mezzo del campo centrale. Di seguito sono riportate le stesse diciture sull'indagine relativa agli effetti terapeutici che figurano sullo stesso campo della etichetta autorizzata con il richiamato decreto ministeriale n. 830 del 13 febbraio 1965.

Nel campo di sinistra, dall'alto in basso, sono riportate in carattere di colore nero, le stesse diciture riguardanti i risultati delle prove cliniche eseguite dal prof. Baserga in data 6 novembre 1960, che figurano nello stesso campo della etichetta autorizzata con il richiamato decreto ministeriale n. 830 del 13 febbraio 1965, nonchè il nuovo giudizio di purezza batteriologica, formulato in data 5 aprile 1971 dal prof. Luigi Bianchi, direttore dell'istituto di microbiologia dell'università di Pavia, seguito dagli estremi del decreto ministeriale di autorizzazione.

Nel campo di destra rimangono invariati i dati relativi all'esame chimico e chimico-fisico eseguito in data 30 dicembre 1960 dal dott. Carlo Sampietro, direttore del laboratorio chimico provinciale di Como.

Lungo il bordo inferiore dell'etichetta, da sinistra e destra, e in caratteri di colore nero, si legge: « Fonti Levissima S.p.A. Cepina » « Comune di Valdisotto (Sondrio) ».

Il tutto conforme all'esemplare allegato al presente decreto.

Restano invariate le altre prescrizioni contenute nel decreto ministeriale n. 830 del 13 febbraio 1965.

(6561)

Con decreto n. 1262 del 14 aprile 1972 la « Fonti Levissima S.p.A. », con sede in Valdisotto, frazione Cepina (Sondrio), è autorizzata a denominare « Levissima » l'acqua minerale naturale nazionale che sgorga dalla sorgente « Santa Maria » nella località « Levissima-Valle del Prete Massaniga » del comune di Val di Sotto, provincia di Sondrio, di cui al decreto ministeriale n. 831 del 13 febbraio 1965.

L'acqua minerale, addizionata di gas acido carbonico, verrà imbottigliata in recipienti di vetro del tipo comunemente usato per le acque minerali della capacità convenzionale di 2 litri, 1 litro e mezzo, 1 litro, 1/2 litro, 1/3 di litro, 1/4 di litro ed 1/5 di litro.

Tali recipienti saranno contrassegnati da etichette rettangolari stampate su carta bianca, delle dimensioni rispettivamente di: cm. 14,5 × 10,6 per bottiglie da 2, 1 e mezzo e 1 litro; cm. 12,5 × 8,4 per quelle da 1/2 litro e di cm. 8,3 × 6,4 per bottiglie da 1/3, 1/4 e 1/5 di litro, suddivise in tre campi, di cui il sinistro in verde acqua, il centrale in bianco, ed il destro in rosso arancio.

Nel campo centrale si legge, dall'alto in basso: « Acqua Oligominerale », in caratteri di colore nero; « Levissima » in caratteri di colore azzurro; « Fonti Levissima » ad arco convesso ed in caratteri di colore rosso nel semicerchio superiore e « Sorgente S. Maria » ad arco concavo e in caratteri di colore rosso nel semicerchio inferiore dello stemma rosso della società, posto nel mezzo del campo centrale. Di seguito sono riportate le stesse diciture sull'indagine relativa agli effetti terapeutici che figurano sullo stesso campo della etichetta autorizzata con il richiamato decreto ministeriale n. 831 del 13 febbraio 1965 nonchè la frase « Ottima acqua da tavola ».

Nel campo di sinistra, dall'alto in basso, sono riportate in carattere di colore nero, le stesse diciture riguardanti i risultati delle prove cliniche eseguite dal prof. Baserga in data 6 novembre 1960, che figurano nello stesso campo della etichetta autorizzata con il richiamato decreto ministeriale n. 831 del

13 febbraio 1965, nonchè il nuovo giudizio di purezza batteriologica, formulato in data 5 aprile 1971 dal prof. Luigi Bianchi, direttore dell'istituto di microbiologia dell'Università di Pavia, seguito dagli estremi del decreto ministeriale di autorizzazione.

Nel campo di destra rimangono invariati i dati relativi allo esame chimico e chimico-fisico eseguito in data 30 dicembre 1960 dal dott. Carlo Sampietro, direttore del laboratorio chimico provinciale di Como.

Lungo il bordo inferiore dell'etichetta, da sinistra e destra, e in caratteri di colore nero, si legge: « Comune di Valdisotto (Sondrio) » « Fonti Levissima S.p.A. Cepina » « Addizionata di gas acido carbonico ».

Il tutto conforme all'esemplare allegato al presente decreto.

Restano invariate le altre prescrizioni contenute nel decreto ministeriale n. 831 del 13 febbraio 1965.

(6562)

Autorizzazione alla libera vendita dell'acqua minerale « Madonna della Guardia »

Con decreto n. 1260 del 30 marzo 1972 la Società in accomandita semplice Pasquale Capanna e C., con sede amministrativa in Genova, via Carducci, 5, è autorizzata a mettere in vendita l'acqua minerale naturale nazionale, addizionata di gas acido carbonico, denominata « Madonna della Guardia », di cui al decreto ministeriale n. 936 del 27 dicembre 1967, anche in recipienti di vetro della capacità di un litro e mezzo.

Detti recipienti saranno contrassegnati da etichette conformi a quelle autorizzate, per le bottiglie da un litro, con il citato decreto n. 936 del 27 dicembre 1967.

Restano invariate le altre prescrizioni stabilite con il suddetto decreto n. 936.

(6459)

MINISTERO DELLE FINANZE

Restituzioni applicabili dal 1° marzo 1972 al 31 marzo 1972 all'esportazione verso Paesi terzi dei prodotti di cui all'art. 1, paragrafo 1, lettera c) e di alcuni dei prodotti di cui all'art. 1, paragrafo 1, lettera d) del Regolamento (CEE) n. 1009/67 (settore zucchero), non denaturati, a norma dei Regolamenti (CEE) n. 428/72, n. 479/72 e n. 566/72.

(in unità di conto — 1 unità di conto = lire italiane 625)

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importo di base della restituzione per 1 kg di saccarosio contenuto (1)		
		dal 1°-3-72 al 7-3-72	dall'8-3-72 al 20-3-72	dal 21-3-72 al 31-3-72
17.02	Altri zuccheri; sciroppi; succedanei del miele, anche misti con miele naturale; zuccheri e melassi, caramellati:			
	D. altri zuccheri e sciroppi:			
	I. sciroppo di saccarosio	0,0285	—	0,0263
	II. maltosio e sciroppo di maltosio (escluso l'estratto di malto)	0,0285	—	0,0263
	III. zucchero invertito liquido o solido, levulosio	0,0285	—	0,0263
	IV. non nominati:			
	ex a. zuccheri, escluso il sorbosio .	0,0285	—	0,0263
	b. sciroppi	0,0285	—	0,0263
	E. succedanei del miele, anche misti con miele naturale	0,0285	—	0,0263
	F. zuccheri e melassi, caramellati:			
	ex I. zuccheri della voce 17.01 . .	0,0285	—	0,0263
17.05	Zuccheri, sciroppi e melassi, aromatizzati o coloriti (compreso lo zucchero vanigliato, alla vaniglia o alla vaniglina), esclusi i succhi di frutta addizionati di zuccheri in qualsiasi proporzione:			
	C. altri:			
	I. zuccheri	0,0285	—	0,0263
	II. sciroppi	0,0285	—	0,0263

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare della restituzione per 100 kg dal 1°-3-72 al 31-3-72
17.03	Melassi, anche decolorati	

(1) L'ammontare della restituzione per 100 chilogrammi di prodotto esportato è calcolato moltiplicando il « tenore di saccarosio » di tale prodotto (compreso il tenore di altri zuccheri calcolati in saccarosio) per l'importo di base.

Tuttavia:

a) non è concessa restituzione per gli sciroppi aventi un grado di purezza inferiore all'85 %;

b) per gli sciroppi con purezza pari o superiore all'85 % ed inferiore al 94,5 % il tenore di saccarosio (compreso il tenore di altri zuccheri calcolati in saccarosio) è fissato forfettariamente al 73 % del peso allo stato secco;

c) per gli sciroppi con purezza pari o superiore al 94,5 % il tenore di saccarosio (compreso il tenore di altri zuccheri calcolati in saccarosio) è quello risultante dall'analisi.

Il « tenore di saccarosio » (compreso il tenore di altri zuccheri calcolati in saccarosio) per 100 chilogrammi di prodotto e la « percentuale o grado di purezza » degli sciroppi, sono determinati mediante analisi da parte del laboratorio chimico centrale delle Dogane conformemente all'art. 13 del Regolamento (CEE) n. 394/70.

(6324)

MINISTERO DELLE FINANZE

Prelievi applicabili dal 25 gennaio 1972 al 6 marzo 1972 all'importazione da Paesi terzi dei prodotti di cui all'art. 1, paragrafo 1, lettera a) del Regolamento (CEE) n. 1009/67 (settore zucchero), a norma dei Regolamenti (CEE) n. 148/72, n. 158/72, n. 168/72, n. 187/72, n. 194/72, n. 213/72, n. 233/72, n. 241/72, n. 256/72, n. 263/72, n. 271/72, n. 277/72, n. 287/72, n. 300/72, n. 307/72, n. 323/72, n. 328/72, n. 333/72, n. 344/72, n. 350/72, n. 361/72, n. 367/72, n. 373/72, n. 386/72, n. 396/72, n. 401/72, n. 426/72, n. 438/72, n. 455/72 e n. 463/72.

(in lire italiane per 100 kg)

Numero		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Prelievo					
della Tariffa	della Statistica		25-1-72	dal 26-1-72 al 31-1-72	dal 1°-2-72 al 2-2-72	3-2-72	dal 4-2-72 all'8-2-72	dal 9-2-72 al 15-2-72
17.01		Zuccheri di barbabietola e di canna, allo stato solido:						
		A. denaturati: (1) (2)						
	02	I. zuccheri bianchi	4.237,50	4.387,50	4.237,50	4.093,75	3.793,75	4.093,75
	05	II. zuccheri greggi (3)	2.606,25	2.756,25	2.606,25	2.462,50	2.162,50	2.462,50
		B. non denaturati:						
	07	I. zuccheri bianchi	4.237,50	4.387,50	4.237,50	4.093,75	3.793,75	4.093,75
		II. zuccheri greggi:						
	17	a. destinati ad essere raffinati (3) (4)	2.606,25	2.756,25	2.606,25	2.462,50	2.162,50	2.462,50
	21	b. altri (3) (5)	2.606,25	2.756,25	2.606,25	2.462,50	2.162,50	2.462,50

Numero		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Prelievo					
della Tariffa	della Statistica		dal 16-2-72 al 17-2-72	dal 18-2-72 al 29-2-72	1°-3-72	2-3-72	3-3-72	dal 4-3-72 al 6-3-72
17.01		Zuccheri di barbabietola e di canna, allo stato solido:						
		A. denaturati: (1) (2)						
	02	I. zuccheri bianchi	4.237,50	4.537,50	4.387,50	4.093,75	3.943,75	4.093,75
	05	II. zuccheri greggi (3)	2.606,25	2.906,25	2.756,25	2.462,50	2.312,50	2.462,50
		B. non denaturati:						
	07	I. zuccheri bianchi	4.237,50	4.537,50	4.387,50	4.093,75	3.943,75	4.093.75
		II. zuccheri greggi:						
	17	a. destinati ad essere raffinati (3) (4)	2.606,25	2.906,25	2.756,25	2.462,50	2.312,50	2.462,50
	21	b. altri (3) (5)	2.606,25	2.906,25	2.756,25	2.462,50	2.312,50	2.462,50

(1) Sono considerati come « denaturati » soltanto gli zuccheri la cui denaturazione è effettuata in conformità delle norme stabilite dagli organi competenti delle Comunità europee.

(2) Sono ammessi in questa voce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle finanze.

(3) Il prelievo indicato si applica ad uno zucchero greggio della qualità tipo, cioè ad uno zucchero che ha un rendimento del 92 %. Il rendimento dello zucchero greggio è determinato mediante analisi da parte del laboratorio chimico centrale delle Dogane conformemente all'art. 1 del Regolamento (CEE) n. 431/68.

Se il rendimento dello zucchero greggio importato, determinato come al comma precedente, differisce dal rendimento fissato per la qualità tipo, il prelievo da riscuotere per 100 chilogrammi di tale zucchero greggio è calcolato moltiplicando il prelievo applicabile allo zucchero greggio della qualità tipo per un coefficiente correttore. Il coefficiente correttore si ottiene dividendo per 92 la percentuale del rendimento dello zucchero greggio importato risultante dall'analisi.

(4) Lo zucchero greggio destinato ad essere raffinato è sottoposto all'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministero delle finanze per quanto riguarda la raffinazione, qualora il prelievo applicabile per lo zucchero bianco risulti superiore al prelievo applicabile allo zucchero greggio della qualità tipo.

(5) All'importazione di zucchero greggio non destinato alla raffinazione viene riscosso il prelievo applicabile allo zucchero bianco se tale prelievo risulta superiore a quello applicabile allo zucchero greggio, determinato in conformità alla precedente nota (3).

(6662)

MINISTERO DELLE FINANZE

Tabella dei prelievi applicabili dal 1° marzo 1972 al 31 marzo 1972 all'importazione da Paesi terzi dei prodotti di cui all'art 1, lettere a), b) e c) del Regolamento n. 120/67 CEE, a norma dei Regolamenti (CEE) n. 412/72, n. 435/72, n. 447/72, n. 460/72, n. 467/72, n 473/72, n. 482/72, n. 491/72, n. 502/72, n. 508/72, n 520/72, n. 528/72, n. 536/72, n. 549/72, n. 560/72, n. 569/72, n. 575/72, n. 583/72, n. 595/72, n 611/72, n 620/72 e n. 629/72.

(in lire italiane per tonnellata metrica)

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	1°-3-72	2/3-3-72	4/6-3-72	7/9-3-72	10-3-72	11/13-3-72	14-3-72	15-3-72	16-3-72
10.01-A	02,05 08,12	Frumento tenero e frumento segalato	36.850,00	36.850,00	36.850,00	36.850,00	36.850,00	36.850,00	36.850,00	36.850,00	36.850,00
10.01-B	15,18	Frumento duro	40.175,00 (a) (e)	40.175,00 (a) (e)	40.175,00 (a) (e)	40.175,00 (a) (e)	40.175,00 (a) (e)	40.175,00 (a) (e)	39.006,25 (a) (e)	39.006,25 (a) (e)	39.006,25 (a) (e)
10.02	01,04	Segala	33.900,00 (f)	33.900,00 (f)	33.900,00 (f)	33.900,00 (f)	33.900,00 (f)	33.900,00 (f)	33.900,00 (f)	33.900,00 (f)	33.900,00 (f)
10.03	01,04	Orzo	24.275,00 (b)	24.275,00 (b)	24.275,00 (b)	24.275,00 (b)	24.275,00 (b)	24.275,00 (b)	24.275,00 (b)	23.725,00 (b)	23.725,00 (b)
10.04	01,04	Avena	30.837,50 (b)	30.837,50 (b)	31.212,50 (b)	30.525,00 (b)	30.525,00 (b)	30.525,00 (b)	30.525,00 (b)	30.525,00 (b)	30.525,00 (b)
10.05-A	01	Granturco, ibrido, destinato alla semina (c)	27.443,75 (b) (d)	27.443,75 (b) (d)	27.443,75 (b) (d)	27.443,75 (b) (d)	27.443,75 (b) (d)	26.912,50 (b) (d)	26.912,50 (b) (d)	26.912,50 (b) (d)	26.912,50 (b) (d)
10.05-B	04	Granturco altro	27.443,75 (b) (d)	27.443,75 (b) (d)	27.443,75 (b) (d)	27.443,75 (b) (d)	27.443,75 (b) (d)	26.912,50 (b) (d)	26.912,50 (b) (d)	26.912,50 (b) (d)	26.912,50 (b) (d)
10.07-A	01	Grano saraceno	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
10.07-B	04	Miglio	17.075,00 (b)	17.075,00 (b)	17.075,00 (b)	17.075,00 (b)	17.075,00 (b)	17.075,00 (b)	17.075,00 (b)	17.075,00 (b)	14.887,50 (b)
10.07-C	11	Sorgo	25.300,00 (b)	25.300,00 (b)	25.300,00 (b)	25.300,00 (b)	25.300,00 (b)	25.300,00 (b)	25.300,00 (b)	25.300,00 (b)	25.300,00 (b)
10.07-D	15,18	Altri cereali	zero (e)	zero (e)	zero (e)	zero (e)	zero (e)	zero (e)	zero (e)	zero (e)	zero (e)
11.01-A	02	Farine di frumento o di frumento segalato	59.975,00	59.975,00	59.975,00	59.975,00	62.287,50	62.287,50	62.287,50	62.287,50	62.287,50
11.01-B	05	Farine di segala	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
		Semole e semolini:									
ex 11.02-A	002	— di frumento duro	75	67.843,75	67.843,75	67.843,75	67.843,75	67.843,75	66.393,75	66.393,75	66.393,75
ex 11.02-A	005	— di frumento tenero	00	64.250,00	64.250,00	64.250,00	66.750,00	66.750,00	66.750,00	66.750,00	66.750,00

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	17-3-72	18/21-3-72	22-3-72	23-3-72	24-3-72	25/27-3-72	28-3-72	29-3-72	30/31-3-72
10.01-A	02,05 08,12	Frumento tenero e frumento segalato	36.850,00	36.850,00	36.850,00	36.850,00	36.850,00	36.850,00	36.850,00	36.850,00	36.850,00
10.01-B	15,18	Frumento duro	39.006,25 (*a*) (*e*)	39.006,25 (*a*) (*e*)	39.006,25 (*a*) (*e*)	39.006,25 (*a*) (*e*)	39.006,25 (*a*) (*e*)	39.006,25 (*a*) (*e*)	39.006,25 (*a*) (*e*)	39.475,00 (*a*) (*e*)	39.475,00 (*a*) (*e*)
10.02	01,04	Segala	33.900,00 (*f*)	33.900,00 (*f*)	33.900,00 (*f*)	33.900,00 (*f*)	33.900,00 (*f*)	33.900,00 (*f*)	33.900,00 (*f*)	33.900,00 (*f*)	33.900,00 (*f*)
10.03	01,04	Orzo	23.725,00 (*b*)	23.725,00 (*b*)	23.725,00 (*b*)	23.725,00 (*b*)	23.318,75 (*b*)	23.318,75 (*b*)	23.318,75 (*b*)	23.318,75 (*b*)	23.318,75 (*b*)
10.04	01,04	Avena	30.525,00 (*b*)	30.525,00 (*b*)	30.525,00 (*b*)	30.525,00 (*b*)	30.525,00 (*b*)	30.525,00 (*b*)	30.525,00 (*b*)	30.525,00 (*b*)	29.900,00 (*b*)
10.05-A	01	Granturco, ibrido, destinato alla semina (*c*)	26.912,50 (*b*) (*d*)	26.912,50 (*b*) (*d*)	26.912,50 (*b*) (*d*)	26.912,50 (*b*) (*d*)	26.912,50 (*b*) (*d*)	26.912,50 (*b*) (*d*)	26.443,75 (*b*) (*d*)	26.443,75 (*b*) (*d*)	26.443,75 (*b*) (*d*)
10.05-B	04	Granturco altro	26.912,50 (*b*) (*d*)	26.912,50 (*b*) (*d*)	26.912,50 (*b*) (*d*)	26.912,50 (*b*) (*d*)	26.912,50 (*b*) (*d*)	26.912,50 (*b*) (*d*)	26.443,75 (*b*) (*d*)	26.443,75 (*b*) (*d*)	26.443,75 (*b*) (*d*)
10.07-A	01	Grano saraceno	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
10.07-B	04	Miglio .	14.262,50 (*b*)	14.262,50 (*b*)	10.825,00 (*b*)	10.825,00 (*b*)	10.825,00 (*b*)	10.825,00 (*b*)	10.825,00 (*b*)	11.762,50 (*b*)	11.762,50 (*b*)
10.07-C	11	Sorgo . .	25.300,00 (*b*)	25.300,00 (*b*)	25.300,00 (*b*)	25.300,00 (*b*)	25.300,00 (*b*)	25.300,00 (*b*)	24.868,75 (*b*)	24.868,75 (*b*)	24.868,75 (*b*)
10.07-D	15,18	Altri cereali .	zero (*e*)	zero (*e*)	zero (*e*)	zero (*e*)	zero (*e*)	zero (*e*)	zero (*e*)	zero (*e*)	zero (*e*)
11.01-A	02	Farine di frumento o di frumento segalato	62.287,50	62.287,50	62.287,50	62.287,50	62.287,50	62.287,50	62.287,50	62.287,50	62.287,50
11.01-B	05	Farine di segala .	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
		Semole e semolini:									
ex 11.02-A	002	— di frumento duro .	66.393,75	66.825,00	66.825,00	66.825,00	66.825,00	66.825,00	66.825,00	66.825,00	67.600,00
ex 11.02-A	005	— di frumento tenero	66.750,00	66.750,00	66.750,00	66.750,00	66.750,00	66.750,00	66.750,00	66.750,00	66.750,00

(*a*) Per il frumento duro, originario del Marocco e trasportato direttamente da detto Paese nella Comunità, il prelievo va ridotto di lire 312,50 per tonnellata metrica.

(*b*) Per le importazioni via mare si applica una riduzione di lire 4.687,50 per tonnellata metrica (decreto-legge 11 ottobre 1967, n. 901, convertito con modificazioni nella legge 9 dicembre 1967, n. 1156; decreto ministeriale 7 febbraio 1968 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 59 del 4 marzo 1968).

(*c*) Sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministero delle finanze, l'ammontare del prelievo non può essere superiore all'ammontare derivante dall'applicazione dell'aliquota del 4 % sul valore in dogana della merce.

(*d*) Per il granturco originario della Repubblica unita di Tanzania, della Repubblica dell'Uganda e della Repubblica del Kenya, il prelievo va ridotto di lire 468,75 per tonnellata metrica.

(*e*) Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto Paese nella Comunità, il prelievo va ridotto di L. 312,50 per tonnellata metrica.

(*f*) Per la segala prodotta in Turchia e trasportata direttamente da detto Paese nella Comunità, va riscosso il prelievo applicabile per le importazioni dai Paesi terzi diminuito di un importo pari alla tassa speciale sull'esportazione verso la Comunità riscossa dalla Turchia su tale prodotto, entro i limiti di 8 unità di conto per tonnellata metrica - Regolamento (CEE) n. 1234/71, con l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministero delle finanze in applicazione del Regolamento (CEE) n. 2622/71.

(6408)

MINISTERO DELLE FINANZE

Restituzioni applicabili dal 1° marzo 1972 al 31 marzo 1972 all'esportazione verso i Paesi terzi dei prodotti di cui all'art. 1, lettera d), del Regolamento n. 120/67/CEE (esclusi i prodotti della voce doganale ex 23.07-B « foraggi melassati o zuccherati, ecc. ») e dei prodotti di cui all'art. 1, paragrafo 1, lettera c), del Regolamento n. 359/67/CEE, a norma del Regolamento (CEE) n. 420/72.

Numero di nomenclatura utilizzata per le restituzioni	NOMENCLATURA A TESTO SEMPLIFICATO	Ammontare delle restituzioni in u.c./100 kg (paesi terzi)
11.01 C (I)	Farina d'orzo, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 0,9 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 0,9 % in peso (1)	5,948
11.01 C (II)	Farina d'orzo che non figura al numero 11.01 C (I) (1)	4,044
11.01 D (I)	Farina d'avena, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 2,3 % in peso, il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 1,8 % in peso, il cui tenore in umidità è inferiore od uguale a 11 % ed in cui la perossidasi è praticamente resa inattiva (1)	8,791
11.01 D (II)	Farina d'avena che non figura al numero 11.01 D (I) (1)	4,982
11.01 E (I)	Farina di granturco, il cui tenore in materie grasse, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale all'1,3 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 0,8 % in peso (1)	6,065
11.01 E (II)	Farina di granturco, il cui tenore in materie grasse, calcolato sulla materia secca, è superiore a 1,3 % e inferiore od uguale a 1,7 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 1 % in peso (1)	5,155
11.01 E (III)	Farina di granturco che non figura al numero 11.01 E (I) e (II) (1)	3,769
11.01 F	Farina di riso	4,725
11.01 H	Farina di miglio (1)	2,405
11.02 A III (a)	Semole e semolini d'orzo, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 1 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, rapportato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 0,9 % in peso (1)	6,146
11.02 A III (b)	Semole e semolini d'orzo che non figurano al numero 11.02 A III (a) (1)	4,044
11.02 A IV (a)	Semole e semolini d'avena, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 2,3 % in peso ed il cui tenore in umidità è inferiore od uguale all'11 % ed in cui la perossidasi è resa praticamente inattiva (1)	8,791
11.02 A IV (b)	Semole e semolini d'avena che non figurano al numero 11.02 A IV (a) (1)	4,982
11.02 A V (a)	Semole e semolini di granturco, il cui tenore in materie grasse, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale a 0,9 % in peso e il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale a 0,6 % in peso (1) (5)	7,798
11.02 A V (b)	Semole e semolini di granturco, il cui tenore in materie grasse, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale a 1,3 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale a 0,8 % in peso (1) (5)	6,065
11.02 A VI	Semole e semolini di riso	4,725
11.02 B I a) 1 (aa)	Cereali mondati d'orzo (decorticati o pilati), il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale all'1 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale allo 0,9 % in peso (2)	5,948
11.02 B I a) 1 (bb)	Cereali mondati d'orzo (decorticati o pilati), che non figurano al n. 11.02 B I a) 1 (aa) (2)	4,044
11.02 B I a) 2 (aa)	Avena spuntata	4,640
11.02 B I a) 2 bb) (11)	Cereali mondati d'avena (decorticati o pilati) il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale al 2,3 % in peso ed il cui tenore in involucri è inferiore od uguale allo 0,5 %, il cui tenore in umidità è inferiore od uguale all'11 % ed in cui la perossidasi è resa praticamente inattiva (2)	7,814

Numero di nomenclatura utilizzata per le restituzioni	NOMENCLATURA A TESTO SEMPLIFICATO	Ammontare delle restituzioni in u.c./100 kg (paesi terzi)
11.02 B I a) 2 bb) (22)	Cereali mondati d'avena (decorticati o pilati) che non figurano al numero di nomenclatura 11.02 B I a) 2 bb) (11) (²)	4,982
11.02 B I b) I (aa)	Cereali d'orzo, mondati e tagliati o spezzati, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale all'1 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale allo 0,9 % in peso (detti « Grütze » o « Grutten ») (²)	5,948
11.02 B I b) 1 (bb)	Cereali d'orzo, mondati e tagliati o spezzati, che non figurano al numero 11.02 B I b) I (aa) (detti « Grütze » o « Grutten ») (²)	4,044
11.02 B I b) 2 (aa)	Cereali d'avena, mondati e tagliati o spezzati, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale al 2,3 % in peso ed il cui tenore in involucri è inferiore od uguale allo 0,1 %, il cui tenore in umidità è inferiore od uguale all'11 % ed in cui la perossidasi è praticamente resa inattiva (detti « Grütze » o « Grutten ») (²)	8,791
11.02 B I b) 2 (bb)	Cereali d'avena, mondati e tagliati o spezzati, che non figurano sotto il numero di nomenclatura 11.02 B I b) 2 (aa) (detti « Grütze » o « Grutten ») (²)	4,982
11.02 B II a (1)	Cereali mondati di frumento (grano) (decorticati o pilati) non tagliati o spezzati (²)	6,014
11.02 C III (a)	Cereali perlati d'orzo, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale all'1 % in peso (senza talco) prima categoria (³)	7,930
11.02 C III (b)	Cereali perlati d'orzo, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale all'1 % in peso (senza talco) seconda categoria (³)	6,344
11.02 C IV	Cereali perlati d'avena (³)	4,982
11.02 D II	Cereali solamente spezzati di segala . .	4,900
11.02 E I b) 1 (aa)	Fiocchi d'orzo, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale all'1 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale allo 0,9 % in peso	6,146
11.02 E I b) 1 (bb)	Fiocchi d'orzo che non figurano al numero di nomenclatura 11.02 E I b) 1 (aa)	4,044
11.02 E I b) 2 (aa)	Fiocchi d'avena, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale al 2,3 % in peso, il cui tenore in involucri è inferiore od uguale allo 0,1 %, il cui tenore in umidità è inferiore od uguale al 12 % ed in cui la perossidasi è resa praticamente inattiva	9,768
11.02 E I b) 2 (bb)	Fiocchi d'avena, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale al 2,3 % in peso, il cui tenore in involucri è uguale o superiore allo 0,1 % ed inferiore all'1,5 %, il cui tenore in umidità è inferiore od uguale al 12 % ed in cui la perossidasi è praticamente resa inattiva	7,814
11.02 E I b) 2 (cc)	Fiocchi d'avena che non figurano ai numeri 11.02 E I b) 2 (aa) e 11.02 E I b) 2 (bb) .	4,982
11.02 E II e) 1	Fiocchi di riso	4,725
11.02 F III	Agglomerati (« Pellets ») di orzo	4,794
11.02 F IV	Agglomerati (« Pellets ») di avena	4,590
11.02 F V	Agglomerati (« Pellets ») di granturco	2,244
11.02 G I	Germi di frumento (grano), anche sfarinati	1,474
11.02 G II	Germi di cereali, diversi da quelli di frumento (grano), anche sfarinati . .	1,083
11.07 A I a)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma di farina .	10,495
11.07 A I b)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	7,842
11.07 A II a)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	7,058

Numero di nomenclatura utilizzata per le restituzioni	NOMENCLATURA A TESTO SEMPLIFICATO	Ammontare delle restituzioni in u.c./100 kg (paesi terzi)
11.07 A II b)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	5,273
11.07 B	Malto torrefatto	6,146
11.08 A I	Amido di granturco	1,918
11.08 A II	Amido di riso	0,392
11.08 A III	Amido di frumento (grano)	2,750
11.08 A IV	Fecola di patate	1,918
11.08 A V	Amido di cereali diversi dal granturco, dal riso e dal frumento (grano) e fecola diversa dalla fecola di patate	1,918
11.09 A	Glutine di frumento, allo stato secco, il cui tenore in proteine, calcolato sulla materia secca, è uguale o superiore all'82 % in peso (N × 6,25)	5,000
17.02 B II a)	Glucosio diverso dal glucosio contenente, allo stato secco, 99 % o più, in peso, di prodotto puro, presentato sotto forma di polvere cristallina bianca, anche agglomerata (4)	2,501
17.02 B II b)	Glucosio e sciroppo di glucosio, diversi dal glucosio e sciroppo di glucosio, contenente allo stadio secco, in peso, 99 % o più di prodotto puro, presentati sotto forma diversa da quella di polvere cristallina bianca, anche agglomerata (4)	1,918
17.05 B I	Glucosio aromatizzato, o colorato, sotto forma di polvere cristallina bianca, anche agglomerata	2,501
17.05 B II	Glucosio e sciroppo di glucosio, aromatizzati o colorati, presentati sotto forma diversa da quella di polvere cristallina bianca, anche agglomerata	1,918
23.02 A I a)	Crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o altre lavorazioni dei cereali, di granturco o di riso, il cui tenore in amido è inferiore od uguale a 35 % in peso	1,136
23.02 A I b) 1	Crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali, di granturco o di riso, il cui tenore in amido è superiore a 35 % e inferiore od uguale a 45 % in peso e che hanno subìto un processo di denaturazione	1,136
23.02 A I b) 2	Crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali, di granturco o di riso, il cui tenore in amido è superiore a 35 % in peso e che non hanno subìto un processo di denaturazione, o che hanno subìto un processo di denaturazione ed il cui tenore in amido è superiore a 45 % in peso	1,136
23.02 A II a)	Crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali diversi dal granturco e dal riso, il cui tenore in amido è inferiore od uguale a 28 % in peso, e lo cui proporzione di prodotto che passa attraverso un setaccio di larghezza di maglie pari a 0,2 mm non eccede il 10 % in peso oppure, nel caso contrario, il cui prodotto passato attraverso il setaccio ha un tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, uguale o superiore a 1,5 % in peso	1,136
23.02 A II b)	Crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura e di altre lavorazioni dei cereali diversi dal granturco e dal riso, che non figurano al numero di nomenclatura 23.02 A II a)	1,136
23.03 A I	Avanzi della fabbricazione degli amidi di granturco (escluse le acque di macerazione concentrate), il cui tenore in proteine, calcolato sulla materia secca, è uguale o superiore al 63 % in peso (N × 6,25)	2,382

(1) I prodotti di cui almeno il 50 % passa attraverso un setaccio di garza di seta, le cui maglie hanno una larghezza di 315 microns, sono considerati come farine.
(2) Cereali mondati sono i cereali che rispondono alla definizione di cui all'allegato del Regolamento (CEE) n. 821/68.
(3) Cereali perlati sono i cereali che rispondono alla definizione di cui all'allegato del Regolamento (CEE) n. 821/68.
(4) Il prodotto di cui alla sottovoce tariffaria 17.02-B-I beneficia, a norma del Regolamento n. 189/66/CEE, della stessa restituzione all'esportazione prevista per il prodotto di cui alla sottovoce 17.02-B-II.
(5) Sono considerati semole e semolini di granturco i prodotti:
che hanno una percentuale non superiore al 30 % che passa attraverso un setaccio le cui maglie hanno una luce di 315 microns;
che hanno una percentuale inferiore al 5 % di prodotto che passa attraverso un setaccio le cui maglie hanno una luce di 150 microns.

(6573)

Tassi delle restituzioni applicabili dal 1° marzo 1972 al 31 marzo 1972 a norma del Regolamento (CEE) n. 405/72 ai prodotti di base che figurano nell'allegato A del Regolamento (CEE) n. 204/69 e indicati nell'art. 1 del Regolamento n. 120/67/CEE o nell'art. 1, paragrafo 1, del Regolamento n. 359/67/CEE, esportati verso Paesi terzi sotto forma di merci che figurano rispettivamente nell'allegato B del Regolamento n. 120/67/CEE o nell'allegato B del Regolamento n. 359/67/CEE, in unità di conto.

(1 unità di conto = lire italiane 625)

Numero della tariffa doganale	DESIGNAZIONE DEI PRODOTTI	Tasso delle restituzioni in u.c./100 kg
10 01 A	Frumento (grano) tenero, compreso quello segalato:	
	industria dell'amido	1,250
	altra	5,896
10.01 B	Frumento (grano duro)	6,565
10.02	Segala	5,374
10.03	Orzo	3,965
10.04	Avena	4,884
10.05 B	Granturco (escluso il granturco ibrido destinato alla semina):	
	industria dell'amido	1,191
	altra	4,332
ex 10.06 A	Riso semigreggio a grani tondi	10,480
	Riso semigreggio a grani lunghi	11,762
ex 10.06 B	Riso lavorato a grani tondi	13,313
	Riso lavorato a grani lunghi	20,395
10.06 C	Rotture di riso:	
	industria dell'amido	0,258
	altra	4,458
11.01 A	Farina di frumento (grano) e di grano segalato	7,467
11.01 B	Farina di segala	8,601
11.02 A I a	Semole e semolini di frumento (grano) duro	11,162
11.02 A I b	Semole e semolini di frumento (grano) tenero	7,467

(6704)

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di artifici pirotecnici

Con decreto ministeriale n. 10.00083, in data 18 aprile 1972, gli artifizi pirotecnici denominati « Bengalux 100 » « Bengalux 200 » e « Bengalux 300 », nelle versioni a luce rossa e a luce verde, fabbricati dalla Société Pyragric di Rillieux, sono riconosciuti, ai sensi degli articoli 53 e 54 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, e classificati nella categoria IV, allegato *A* al regolamento esecutivo del detto testo unico.

(6696)

Riconoscimento e classificazione di esplosivi da mina

Con decreto ministeriale n. 10.00614, in data 30 marzo 1972, si dispone che gli esplosivi da mina denominati « Gel T » « Gel K » « Gel K 2 » « Gel A I » e « Gel A 3 », già riconosciuti e classificati alla categoria 2ª, gruppo *B* dell'allegato *A* al regolamento esecutivo del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, vengano fabbricati, per conto dell'ing. Renato Sorlini, oltre che nello stabilimento della società *Pravisani esplosivi, sito in* Sequals, anche in quello della Società esplosivi industriali, sito in Ghedi, o della Union esplosivos Rio Tinto in Galdacano (Spagna), ferme restando le loro composizioni, caratteristiche e limitazioni di impiego.

(6697)

Riconoscimento e classificazione di esplosivo da mina denominato « Gel B »

Con decreto ministeriale n. 10.00068 in data 30 marzo 1972, viene disposto che l'esplosivo da mina denominato « Gel B », già riconosciuto e classificato nella categoria 2ª. gruppo *B* dell'allegato *A* al regolamento esecutivo del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, può essere fabbricato, per conto dell'ingegnere Renato Sorlini, oltre che nello stabilimento di Saint Martin de Crau anche nello stabilimento della Società esplosivi industriali in Ghedi o della Union explosivos Rio Tinto in Galdacano (Spagna) ferme restando la composizione, le caratteristiche e le limitazioni di impiego.

(6698)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'Università cattolica del « S. Cuore » di Milano ad accettare un legato

Con decreto del prefetto di Milano, in data 10 febbraio 1972, n. 41890/2ªS, l'Università cattolica del « Sacro Cuore » di Milano è stata autorizzata ad accettare un legato, disposto dalla signorina Erminia Brasi, consistente nella somma di lire 5 milioni.

(6745)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Sostituzione del presidente effettivo della commissione per gli esami di procuratore legale presso la corte d'appello di Messina.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto ministeriale 4 marzo 1972, in corso di registrazione, con il quale sono state nominate le commissioni giudicatrici per gli esami di procuratore legale presso le corti di appello per l'anno 1972;

Letta la nota n. 556 in data 4 marzo 1972 con la quale il presidente della corte d'appello di Messina nell'informare che il dott. Francesco Rizzo, presidente effettivo di quella commissione, ha declinato tale incarico perchè un suo figlio è candidato negli esami in parola, propone la sostituzione del medesimo con il dott. Antonio La Torre, consigliere della stessa corte d'appello;

Poichè si ravvisa necessaria detta sostituzione;

Decreta:

Il dott. Antonio La Torre, magistrato di appello, è nominato presidente effettivo della commissione per gli esami di procuratore legale presso la corte d'appello di Messina in sostituzione del dott. Francesco Rizzo, dimissionario.

Roma, addì 18 marzo 1972

Il Ministro: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 aprile 1972
Registro n. 16 Grazia e giustizia, foglio n. 60

(6748)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Corbetta

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 19 maggio 1971, per il conferimento del posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Corbetta (Milano);

Visto il decreto ministeriale in data 1° marzo 1972, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 17 febbraio 1968, n. 107; 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748 e 27 giugno 1942, n. 851;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Corbetta, nell'ordine appresso indicato:

1. Cerruti dott. Carlo	punti	87,63	su 132
2. D'Ancona dott. Antonio	»	84,87	»
3. Stefani dott. Pietro	»	84,43	»
4. Geraci dott. Vincenzo	»	77,92	»
5. Marassi dott. Fulvio	»	77,89	»
6. Milanesi dott. Luigi	»	77,85	»
7. Mangiaterra dott. Giuseppe	»	77,83	»
8. Puglisi dott. Carmelo	»	77,57	»
9. Iannettone dott. Giovanni	»	77,39	»
10. Pannone dott. Francesco	»	77,38	»
11. Magnani Giovanni, art. 4 della legge 9 agosto 1954, n. 748	»	76,89	»
12. Tamburrano dott. Nicola	»	76,89	»
13. Laurenza dott. Giovanni	»	76,40	»
14. Grillo dott. Roberto	»	76,02	»
15. Maddalone Pasquale	»	75,60	»
16. Coco dott. Vincenzo	»	75,35	»
17. Ventriglia dott. Giovanni	»	75,27	»
18. Moriconi dott. Benito	punti	75,24	su 132
19. Bartalena dott. Valentino, art. 4 della legge 9 agosto 1954, n. 748	»	75,19	»
20. Imboldi dott. Rocco Emilio	»	75,19	»
21. Rollone Eusebio	»	75 —	»
22. De Negri dott. Enrico	»	73,99	»
23. Mazza dott. Osvaldo	»	73,15	»
24. Lauletta dott. Angelo	»	72,51	»
25. De Pascale dott. Mario	»	72,43	»
26. Parini Antonio	»	71,66	»
27. Ferrari dott. Pietro	»	71,59	»
28. Evangelisti Ugo	»	71,06	»
29. Filippi dott. Davide	»	70,95	»
30. Tinterri Otello	»	70,89	»
31. Panuccio dott. Rocco	»	70,64	»
32. Repetti dott. Gino	»	70,01	»
33. Facchini Mario	»	69,72	»
34. Italiano dott. Francesco	»	69,42	»
35. Laspia dott. Antonio	»	69,18	»
36. Achilli Amedeo	»	69,06	»
37. Di Stilo dott. Rocco Orlando	»	68,35	»
38. Tarella dott. Domenico	»	66,92	»
39. Piscitelli Ferruccio	»	66,54	»
40. Ceruti Giuseppe	»	65,14	»
41. Agnoli Mario	»	63,87	»
42. Trullo Antonio	»	63,76	»
43. Rapetti Andrea	»	63,41	»
44. Suelzu dott. Clemente	»	63,27	»
45. Nepomuceno Renato	»	60,56	»
46. Filograsso dott. Domenico	»	51,37	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 aprile 1972

p. *Il Ministro*: SARTI

(6847)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Concorso per l'assegnazione di una borsa di studio, riservata a laureati in scienze biologiche, bandito dall'Istituto nazionale della nutrizione.

Su conforme delibera del comitato amministrativo dell'Istituto nazionale della nutrizione del 28 febbraio 1972, è indetto un concorso per l'assegnazione di una borsa di studio. Tale borsa, il cui importo è di L. 2.000.000 lorde annue, è riservata a laureati in scienze biologiche e dovrà fruirsi presso l'Istituto nazionale della nutrizione, Città universitaria, Roma.

Coloro che vi abbiano interesse, possono prendere visione del bando di concorso di cui trattasi presso l'ufficio affari generali del predetto istituto (sito in via G. Baglivi n. 6) o chiederne copia allo stesso.

Le domande di ammissione al concorso e la documentazione prevista dal bando di concorso dovranno pervenire all'Istituto nazionale della nutrizione entro quaranta giorni dalla pubblicazione del presente comunicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(6783)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Diario delle prove scritte del concorso per esami a quattro posti di ragioniere in prova

Le prove scritte del concorso per esami a quattro posti di ragioniere in prova nella carriera di concetto del ruolo amministrativo dell'amministrazione centrale, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 245 del 28 settembre 1970, avranno luogo presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, nei giorni 4, 5 e 6 settembre 1972.

Le prove facoltative scritte di lingua estera di francese, inglese o tedesco, avranno luogo presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato (Parlamentino), via Molise, 2, Roma, rispettivamente nei giorni 7, 8 e 9 settembre 1972.

(6701)

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Sostituzione del presidente della commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Udine.

L'ASSESSORE ALL'IGIENE E ALLA SANITA'

Visto il proprio decreto n. 213/San.Amm.3.17. datato 31 agosto 1971 con il quale veniva nominata la commissione esaminatrice del pubblico concorso per titoli ed esami ai posti di medico condotto vacanti in provincia di Udine al 30 novembre 1967;

Visto il telegramma del Ministero della sanità con cui viene comunicato che il dott. Carmelo Vella, direttore di divisione è stato designato in sostituzione del dott. Olivo Pelli dimissionario;

Visto il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1966, n. 869;

Vista la legge regionale 14 novembre 1967, n. 25;

Decreta:

Il dott. Carmelo Vella direttore di divisione del Ministero della sanità è nominato presidente della commissione esaminatrice indicata nelle premesse in sostituzione del dott. Olivo Pelli dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel « Bollettino Ufficiale » della regione.

Il presente decreto sarà affisso per otto giorni consecutivi all'albo della prefettura, dell'ufficio del medico provinciale di Udine e dei comuni interessati.

Trieste, addì 8 febbraio 1972

L'assessore: DEVETAG

(6595)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI TORINO

Variante alla graduatoria del concorso al posto di ufficiale sanitario del comune di Pinerolo

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto n. 50/134 in data 10 febbraio 1972, con il quale è stata approvata la graduatoria formulata dalla commissione giudicatrice del concorso per il conferimento del posto di ufficiale sanitario del comune di Pinerolo;

Visto il decreto n. 50/135 in data 10 febbraio 1972, con il quale è stato nominato il dott. Salvatore Scardina, primo in graduatoria, ufficiale sanitario del comune di Pinerolo;

Viste la nota n. 3660 del 7 aprile 1972 e la deliberazione n. 346 in data 4 aprile 1972 del comune di Pinerolo, con la quale la giunta municipale, nel comunicare che il dott. Salvatore Scardina non ha assunto servizio entro il termine assegnatogli, chiede l'emissione del decreto di nomina del concorrente che lo segue in graduatoria;

Ritenuto, pertanto, necessario provvedere alla copertura del posto di ufficiale sanitario del predetto comune in conformità della graduatoria di merito;

Veduti gli articoli 36 e 37 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 nonchè gli articoli 24, 25 e 26 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, che sostituisce l'art. 23 del citato regolamento n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Stefano Barberis, secondo in graduatoria, è nominato ufficiale sanitario del comune di Pinerolo.

Il dott. Stefano Barberis dovrà assumere servizio entro il termine improrogabile di giorni trenta dalla data di notifica del presente decreto; in difetto sarà dichiarato rinunciatario.

Il sindaco di Pinerolo è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* e nel Foglio annunzi legali della provincia di Torino e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'ufficio del medico provinciale, della prefettura e del comune di Pinerolo nonchè nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte.

Torino, addì 14 aprile 1972

Il medico provinciale: FIERRO

(6703)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI AVELLINO

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Avellino

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 802 del 20 febbraio 1970 con il quale veniva bandito pubblico concorso a posti di medico condotto, vacanti in provincia al 30 novembre 1968;

Visto il proprio decreto n. 1156 del 1° giugno 1971 con il quale si costituiva la commissione giudicatrice del concorso di cui sopra;

Visti i verbali della commissione giudicatrice, nonchè la graduatoria degli idonei formulata dalla commissione stessa;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei seguenti candidati risultati idonei nel concorso di cui alle premesse:

1. Carpinella Giuseppe	punti 67,69
2. Bossone Vincenzo	» 66,13
3. D'Amore Gaetano	» 63,79
4. Maione Angelo	» 60,76
5. Clemente Mario	» 60,67
6. Di Trolio Giuseppe	» 60,37
7. Davidde Franco	» 58,48
8. Squillante Gaetano	» 56,15
9. Caprio Franco	» 51,50
10. Mucaria Vincenzo	» 49,50
11. Pepe Antonio Isidoro	» 47,49
12. Trodella Lucio	» 42,00

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'ufficio del medico provinciale di Avellino e dei comuni interessati.

Avellino, addì 31 marzo 1972

Il medico provinciale ff.: PIANESE

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto pari numero con il quale è stata approvata la graduatoria generale di merito dei candidati idonei al concorso a posti di medico condotto vacanti in provincia al 30 novembre 1968;

Ritenuto di dover provvedere alla dichiarazione dei vincitori;

Tenuto presente l'ordine di preferenza delle sedi indicate dai concorrenti nella domanda di ammissione al concorso;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I sottoelencati candidati sono dichiarati vincitori della condotta medica a fianco di ciascuno indicata:

1) Carpinella Giuseppe: Avellino;
2) Bossone Vincenzo: Lauro;

3) D'Amore Gaetano: Chiusano San Domenico;
4) Clemente Mario: Cervinara;
5) Di Trolio Giuseppe: Calabritto;
6) Davidde Franco: Vallesaccarda;
7) Squillante Gaetano: Carife;
8) Caprio Franco: Volturara Irpina;
9) Mucaria Vincenzo: S. Martino V.C.;
10) Pepe Antonio Isidoro: Cassano Irpino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'ufficio del medico provinciale di Avellino e dei comuni interessati.

Avellino, addì 31 marzo 1972

Il medico provinciale ff.: PIANESE

(6596)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI LECCE

Commissione giudicatrice dei concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Lecce

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 06035 Div. I del 21 luglio 1971, con il quale venne bandito pubblico concorso, per titoli ed esami per il conferimento di dodici posti di medico condotto, vacanti in provincia di Lecce, al 30 novembre 1970;

Visto il proprio decreto n. 09384 del 29 novembre 1971, con il quale la seconda condotta medica del comune di Vernole è stralciata dall'elenco delle condotte mediche vacanti al 30 novembre 1970 di cui al decreto n. 06035 Div. I sopra menzionato;

Considerato che occorre provvedere alla costituzione della commissione giudicatrice del concorso medesimo;

Viste le designazioni del Ministero della sanità, della prefettura di Lecce, dell'ordine dei medici della provincia di Lecce e dei comuni interessati;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 282 ed il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso di cui in epigrafe è costituita come segue:

Presidente:

Carlucci dott. Marcello, ispettore generale del Ministero della sanità.

Componenti:

Ciuffreda dott. Francesco, medico provinciale capo Brindisi;

De Carlo dott. Pasquale, vice prefetto di Lecce;

Muratore dott. prof. Filippo, primario dell'ospedale civile di Lecce;

Polito dott. prof. Antonio, primario dell'ospedale civile di Gallipoli;

Balena dott. Pietro, medico condotto del comune di Cutrofiano.

Segretario:

Sciotti dott. Bruno, consigliere del Ministero della sanità.

La commissione giudicatrice, che avrà la sua sede in Lecce, inizierà le prove di esame non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto sarà, pertanto, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del medico provinciale di Lecce, all'albo pretorio della prefettura di Lecce e dei comuni interessati.

Lecce, addì 31 marzo 1972

Il medico provinciale ff.: RUSSO

(6579)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI BARI

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Bari

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 5758 del 1° marzo 1971, con il quale fu indetto pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento del posto di medico condotto vacante al 30 novembre 1970 nei comuni di Acquaviva, Bari, Palombaio frazione di Bitonto, Bitonto Centro, Binetto, Conversano, Noci, Polignano, Trani e Triggiano;

Letti i verbali relativi ai lavori della commissione giudicatrice del concorso in parola, nominata con proprio decreto in data 7 dicembre 1971, n. 23737, e riconosciuta la regolarità del procedimento;

Vista la dichiarazione finale di idoneità e la classifica di merito;

Visti gli articoli 34, 35 e 36 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211 ed il decreto del Presidente della Repubblica n. 854 del 10 giugno 1965;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente classificazione finale di merito relativa ai candidati risultati idonei nel concorso indetto in narrativa, così come espressa dalla commissione giudicatrice:

1. Lapenna Vito	punti 74,415
2. Liguori Antonio	» 66,120
3. Scavo Giuseppe	» 62,335
4. Campanelli Francesco	» 57,810
5. Panzarini Pietro	» 54,024
6. Cito Vito Antonio	» 48,775
7. Trisolini Giuseppe	» 45,000
8. Colantuono Pietro	» 42,000

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della provincia ed affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del medico provinciale, all'albo pretorio della prefettura ed a quello di ciascuno dei comuni di Acquaviva, Bari, Palombaio frazione di Bitonto, Bitonto Centro, Binetto, Conversano, Noci, Polignano, Trani e Triggiano.

Bari, addì 17 aprile 1972

Il medico provinciale: BARNABA

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 4925 del 17 aprile 1972, con il quale è stata approvata la classifica finale di merito dei candidati risultati idonei nel concorso pubblico per titoli ed esami a posti di medico condotto vacanti al 30 novembre 1970 nei comuni della provincia di Bari;

Visto l'ordine delle preferenze espresse dai candidati nelle domande di partecipazione al concorso di cui sopra;

Visti gli articoli 34, 35 e 36 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Letti gli articoli del regio decreto 11 marzo 1935, n. 261 e l'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica n. 2211 del 24 ottobre 1936;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 854 del 10 giugno 1969;

Vista la legge 13 marzo 1954, n. 296;

Decreta:

Lapenna dott. Vito, nato a Fasano il 30 aprile 1925 e residente a Banzi (Potenza) in via Roma n. 15, è dichiarato vincitore del posto di medico condotto del comune di Bari, frazione Ceglie-Loseto;

Liguori dott. Antonio, nato a S. Costantino Albanese il 2 giugno 1925 ed ivi residente in via O. Flacco n. 1, è dichiarato vincitore del posto di medico condotto del comune di Triggiano;

Scavo dott. Giuseppe, nato ad Acquaviva delle Fonti il 4 luglio 1927 e residente a Grumo Appula in piazza V. Veneto n. 46, è dichiarato vincitore del posto di medico condotto del comune di Acquaviva delle Fonti;

Campanelli dott. Francesco, nato a Grumo Appula il 29 novembre 1933 ed ivi residente in via Binetto n. 8, è dichiarato vincitore del posto di medico condotto del comune di Bitonto Centro;

Cito dott. Vitantonio, nato a Noci il 25 giugno 1936 ed ivi residente in via Mottola n. 45, è dichiarato vincitore del posto di medico condotto del comune di Noci;

Trisolini dott. Giuseppe, nato a Chieti il 27 ottobre 1942 e residente a Noci in via P. Umberto n. 23, è dichiarato vincitore del posto di medico condotto del comune di Conversano;

Panzarino dott. Pietro, nato a Grumo Appula il 1° dicembre 1946 ed ivi residente in via S. Primiano n. 79, è dichiarato vincitore del posto di medico condotto del comune di Binetto;

Colantuono dott. Pietro Vittorio, nato a Capurso il 25 aprile 1942 ed ivi residente in via Casamassima n. 41, è dichiarato vincitore del posto di medico condotto del comune di Trani.

Gli stessi dovranno assumere servizio entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto pena la decadenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia ed affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio medico provinciale, all'albo pretorio della prefettura ed a quello dei comuni di Acquaviva, Bari, Bitonto Centro, Palombaio frazione di Bitonto, Binetto, Conversano, Noci, Polignano, Trani e Triggiano.

Bari, addì 17 aprile 1972

Il medico provinciale: BARNABA

(6580)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI PALERMO

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Palermo

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visti i propri decreti n. 1388 del 24 febbraio 1969 e n. 2852 del 19 maggio 1969 relativi al pubblico concorso per titoli ed esami per posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Palermo al 30 novembre 1968;

Visto il proprio decreto n. 9754 in data 22 dicembre 1969, in forza del quale si è proceduto all'ammissione dei concorrenti al concorso di che trattasi, ad esclusione, tra l'altro, dei dottori Di Bartolo Rosario e Bonanno Enrico, per mancanza del requisito dell'età;

Considerato che avverso tale decreto hanno presentato ricorso gli interessati ed in particolare il dott. Di Bartolo Rosario;

Considerato, che, di seguito a tale ricorso, il Consiglio di giustizia amministrativa, come risulta dalla comunicazione dell'avvocatura distrettuale dello Stato n. 1308 in data 25 febbraio 1970 e n. 1243 del 23 febbraio 1970, ha accolto la richiesta di sospensiva;

Visto il proprio decreto n. 1755/1858 in data 5 marzo 1970 emanato di seguito alla decisione di cui sopra con il quale il dott. Bonanno Enrico e il dott. Di Bartolo Rosario sono stati ammessi con riserva a partecipare al concorso di che trattasi;

Vista la decisione in data 16 marzo 1972, sul ricorso del dott. Di Bartolo Rosario, con la quale il Consiglio di giustizia amministrativa della Regione siciliana ha annullato il provvedimento di questo ufficio n. 9754 in data 22 dicembre 1969, per cui le riserve di ammissione dei dottori Bonanno e Di Bartolo devono considerarsi caducate;

Visti e riconosciuti regolari gli atti della commissione esaminatrice;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato con il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la graduatoria di merito dei concorrenti dichiarati idonei nel concorso di che trattasi:

1. Di Bartolo Rosario . . . . . punti 55,55
2. La Cavera Salvatore . . . . . » 50,55
3. Caruso Antonino punti 49,64
4. Valenti Giuseppe » 46,91
5. Coraci Liborio » 46,48
6. Trentacoste Nicolò » 46,11
7. Di Bella Antonino » 44,08
8. Vilardi Francesco » 43,42
9. Luppino Calogero » 39,25
10. Gagliano Salvatore » 37,92
11. Bonanno Enrico » 36,62

Il presente decreto sarà pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » della regione, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, agli albi di questo ufficio, della prefettura di Palermo e dei comuni interessati.

Palermo, addì 5 aprile 1972

Il veterinario provinciale: SORCE

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visti i propri decreti n. 1388 del 24 febbraio 1969 e n. 2852 del 19 maggio 1969 relativi al pubblico concorso per titoli ed esami per posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Palermo al 30 novembre 1968;

Visto il proprio decreto n. 2110 in data 5 aprile 1972 con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei concorrenti dichiarati idonei al concorso di che trattasi;

Viste le domande dei concorrenti e l'ordine di preferenza delle sedi dagli stessi indicate;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato con il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I sottoelencati veterinari sono dichiarati vincitori della condotta veterinaria a fianco di ciascuno segnato:

1) Di Bartolo Rosario: Carini-Cinisi-Terrasini;
2) La Cavera Salvatore: Misilmeri-Villabate-Marineo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » della regione, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, agli albi di questo ufficio, della prefettura di Palermo e a quello dei comuni interessati.

Palermo, addì 5 aprile 1972

Il veterinario provinciale: SORCE

(6578)

REGIONI

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 28 agosto 1971, n. **12.**

Nuove norme in materia di assistenza integrativa regionale a favore degli inabili, mutilati ed invalidi civili.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 7 *del* 15 *settembre* 1971)

Il Consiglio regionale ha approvato;

Il Presidente della giunta regionale

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

(*Aumento dell'assegno mensile di assistenza integrativa regionale*)

L'importo dell'assegno mensile da corrispondere agli invalidi civili che beneficiano, alla data di entrata in vigore della presente legge, dell'assistenza integrativa regionale, prevista dall'articolo 1 della legge regionale 20 maggio 1964, n. 6, già modifi-

cato dall'articolo 1 della legge regionale 29 luglio 1967, n. 21, è elevato da lire 15.000 a lire 19.000, a decorrere dal primo gennaio 1971.

L'assegno mensile assistenziale è corrisposto nella misura ridotta del 50% agli invalidi ospitati in istituti di cura e di assistenza.

A coloro che fruiscono di pensioni, assegni, rendite o redditi di qualsiasi natura o provenienza (con esclusione degli assegni familiari e delle quote di maggiorazione erogate su pensioni e rendite di familiari), di importo inferiore a lire 19.000 mensili, l'assegno mensile è ridotto in misura corrispondente all'importo mensile del trattamento già goduto; non è computabile nè detraibile l'« assegno mensile di accompagnamento », previsto a favore dei ciechi civili dalla legge regionale 11 maggio 1965, n. 4, e, successive modificazioni, nonchè l'assegno vitalizio annuo erogato agli ex-combattenti della guerra 1915-1918 e precedenti.

Art. 2.

(*Assegno mensile di assistenza integrativa regionale*)

A coloro che abbiano inoltrato domanda, entro la data dell'entrata in vigore della presente legge, intesa ad ottenere lo assegno mensile di assistenza integrativa regionale, prevista dalla legge regionale 20 maggio 1964, n. 6, e successive modificazioni, e a coloro che non abbiano titolo, per l'età o per la natura della minorazione invalidante, alle provvidenze economiche di cui agli articoli 12, 13 e 17 della legge 30 marzo 1971, n. 118, è corrisposto un assegno mensile di lire 19.000, eventualmente ridotto verificandosi le fattispecie di cui al secondo e terzo comma dell'articolo precedente e alle condizioni e modalità stabilite dai successivi articoli.

Art. 3.

(*Assegno mensile di assistenza integrativa regionale a mutilati ed invalidi civili fruenti di assistenze economiche statali*)

Ai mutilati ed invalidi civili aventi titolo alla pensione sociale prevista dall'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, ovvero agli assegni mensili previsti dagli articoli 13 e 17 della legge 30 marzo 1971, n. 118, nonchè all'assegno mensile previsto dall'articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381, è corrisposto, alle condizioni e modalità stabilite dai successivi articoli, un assegno mensile di lire 7000.

Art. 4.

(*Soggetti aventi diritto*)

Possono ottenere gli assegni mensili di assistenza integrativa, previsti dai precedenti articoli 2 e 3, i mutilati ed invalidi civili che si trovino nelle seguenti condizioni:

a) abbiano compiuto il 14° anno di età e siano nati e residenti in Valle d'Aosta oppure residenti e con dimora di fatto in Valle d'Aosta da almeno cinque anni;

b) non abbiano titolo a pensioni, ad assegni, a rendite o a redditi di qualsiasi natura e provenienza di importo pari o superiore a lire 19.000;

c) non risultino iscritti nei ruoli dell'imposta di ricchezza mobile, e se coniugati, il coniuge non risulti iscritto nei ruoli dell'imposta complementare sui redditi;

d) non abbiano parenti o affini, previsti dall'articolo 433 e seguenti del codice civile, in grado di provvedere al loro completo mantenimento e a fornire loro l'eventuale assistenza necessaria;

e) non siano ricoverati in istituti assistenziali, in ospedali e case di cura per lungodegenti, con onere di spesa a carico di enti statali e locali o di istituti previdenziali e mutualistici;

f) siano stati riscontrati affetti da una riduzione della capacità lavorativa pari o superiore all'80%, non derivante da cause di guerra, di lavoro o di servizio che diano diritto a provvidenze previste dalle leggi dello Stato; l'avanzata età, da sola, non può essere considerata causa di invalidità, ma deve essere sempre associata a minorazioni o malattie invalidanti.

Art. 5.

(*Indennità di assistenza domiciliare*)

Ai mutilati ed invalidi civili nei cui confronti, in sede di visita medico-sanitaria, sia stata accertata una inabilità totale e permanente, derivante da gravissime infermità che li rendano totalmente dipendenti e che comportino una continua assistenza da parte dei familiari o terzi, è corrisposta una ulteriore indennità di assistenza domiciliare dell'importo massimo di lire 12.000 mensili.

L'indennità di assistenza domiciliare è concessa agli inabili che si trovino nelle condizioni di cui alle lettere *a*), *c*); *d*) ed *e*) del precedente articolo 4 e che non abbiano titolo a pensioni, ad assegni, a rendite o a redditi di qualsiasi natura e provenienza di importo pari o superiore a lire 30.000 mensili.

A coloro che abbiano titolo a pensioni, ad assegni, a rendite o a redditi di qualsiasi natura e provenienza, di importo inferiore alle lire 30.000 mensili, l'indennità di cui al primo comma è corrisposta nella misura pari alla differenza tra l'importo di cui sopra e l'ammontare del trattamente fruito.

Art. 6.

(*Accertamento del grado e della natura dell'invalidità e dell'inabilità*)

L'accertamento del grado e della natura delle minorazioni invalidanti ed inabilitanti è demandato alla commissione sanitaria prevista dall'articolo 7 della legge 30 marzo 1971, n. 118.

I giudizi espressi dalla predetta commissione sanitaria, ai fini dell'applicazione della legge 30 marzo 1971, n. 118, hanno efficacia per la concessione delle provvidenze di cui alla presente legge.

Ai componenti della commissione sanitaria predetta è corrisposto, oltre al gettone di presenza previsto a carico dello Stato, un compenso forfettario di lire 3000 lorde per ogni seduta.

Art. 7.

(*Norme per la concessione dell'assegno mensile di assistenza integrativa e dell'indennità di assistenza domiciliare*)

Gli aspiranti alla concessione delle provvidenze, previste dagli articoli 2, 3 e 5 della presente legge, debbono presentare domanda indirizzata all'Assessorato regionale della sanità ed assistenza sociale, il quale provvede all'accertamento della sussistenza o meno delle condizioni stabilite dalla presente legge per fruire dei benefici richiesti.

L'assegno mensile di assistenza integrativa e l'indennità di assistenza domiciliare sono concessi, revocati, ridotti o aumentati con deliberazione della giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale alla sanità ed assistenza sociale.

Contro il mancato accoglimento della domanda di concessione dei benefici assistenziali è ammesso il ricorso alla giunta regionale che decide con provvedimento definitivo.

Per i casi in cui i ricorsi presentati sono motivati dal mancato riconoscimento dell'invalidità o dell'inabilità, la giunta regionale può avvalersi del parere consultivo espresso da apposita commissione medica, nominata dalla giunta stessa.

I titolari delle provvidenze regionali di cui alla presente legge debbono trasmettere all'Assessorato regionale della sanità ed assistenza sociale, nel mese di marzo e di settembre di ogni anno, il certificato di esistenza in vita.

A carico degli inadempienti sarà sospesa l'erogazione delle provvidenze.

Art. 8.

(*Decorrenza dell'assegno mensile di assistenza integrativa e della indennità di assistenza domiciliare*)

Le provvidenze di cui agli articoli 2, 3 e 5 della presente legge sono corrisposte dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda di concessione del beneficio.

In caso di accoglimento della domanda in sede di ricorso, la corresponsione delle provvidenze decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione del ricorso.

Art. 9.

(*Tredicesima mensilità*)

Con la mensilità relativa al mese di dicembre è concessa una tredicesima mensilità di importo pari all'ammontare dei benefici mensili fruiti, frazionabile in relazione alle mensilità corrisposte nell'anno.

Art. 10.

(*Scadenza rate*)

L'assegno mensile di assistenza integrativa e l'indennità mensile di assistenza domiciliare sono pagati in rate bimestrali scadenti il primo giorno dei mesi di febbraio, aprile, giugno, agosto, ottobre e dicembre di ogni anno. Sono irripetibili i ratei non maturati della mensilità percetta anticipata.

Art. 11.

(*Ratei maturati e non riscossi*)

In caso di decesso dell'interessato, successivo al riconoscimento dell'invalidità o dell'inabilità, i ratei non possono essere corrisposti agli eredi, salvo il diritto di questi a percepire le quote già maturate alla data della morte.

Art. 12.

(*Accertamenti sulla permanenza dei requisiti*)

L'Assessorato regionale della sanità ed assistenza sociale può disporre accertamenti sulla permanenza dei requisiti e dell'invalidità o della inabilità dei beneficiari delle provvidenze.

La giunta regionale delibera, se del caso, la revoca della concessione su proposta dell'Assessore regionale della sanità ed assistenza sociale. Avverso il provvedimento di revoca è ammesso ricorso alla giunta regionale, la quale, esperiti eventuali ulteriori accertamenti, decide con provvedimento definitivo.

Art. 13.

(*Disposizioni transitorie*)

L'Assessorato regionale alla sanità ed assistenza sociale provvederà, ai fini del riconoscimento dell'assegno di assistenza integrativa di cui all'articolo 3 della presente legge, all'accertamento delle singole posizioni dei mutilati ed invalidi civili, attualmente o in passato assistiti dalla regione ai sensi della legge regionale 20 maggio 1964, n. 6 e successive modificazioni.

Inoltre, ai fini del riconoscimento dell'indennità di assistenza domiciliare di cui all'articolo 5 della presente legge, provvederà a far sottoporre i mutilati ed invalidi civili di cui sopra all'esame dell'apposita commissione sanitaria per l'accertamento della inabilità totale e permanente.

Su proposta dell'Assessore alla sanità ed assistenza sociale, la giunta regionale delibererà la concessione agli aventi diritto delle maggiori provvidenze di cui al primo comma, con decorrenza dal primo gennaio 1971.

Art. 14.

(*Finanziamenti*)

Le spese derivanti a carico della regione dall'applicazione della presente legge, previste in annue lire 255.000.000, saranno imputate al capitolo di spesa 750 del bilancio di previsione della regione per l'anno 1971, recante uno stanziamento di pari importo, nonchè al corrispondente capitolo di spesa dei bilanci di previsione della regione per gli anni successivi.

Art. 15.

(*Abrogazione*)

Sono abrogate le precedenti norme regionali incompatibili con la presente legge.

Art. 16.

La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua promulgazione nel «Bollettino Ufficiale» della Regione.

La presente legge sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione autonoma della Valle di Aosta e sarà pubblicata nel «Bollettino Ufficiale» della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma della Valle di Aosta.

Aosta, addì 28 agosto 1971

DUJANY

LEGGE REGIONALE 28 agosto 1971, n. **13.**

Approvazione di maggiore spesa annua per la corresponsione dell'assistenza integrativa regionale («assegno di accompagnamento»), a favore dei ciechi civili, autorizzata con legge regionale 11 maggio 1965, n. 4, modificata con leggi regionali 29 luglio 1967, n. 19 e 30 luglio 1970, n. 13.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 7 *del* 15 *settembre* 1971)

Il Consiglio regionale ha approvato;

Il Presidente della giunta regionale

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per la corresponsione ai ciechi civili dell'assistenza integrativa regionale («assegno di accompagnamento»), prevista dalla legge regionale 11 maggio 1965, n. 4, modificata con leggi regionali 29 luglio 1967, n. 19 e 30 luglio 1970, n. 13, è approvata la maggiore spesa annua di lire quattromilioni da imputare al capitolo 751 («Spese per assegno di accompagnamento a favore dei ciechi civili») dei bilanci di previsione della regione per gli anni finanziari 1971 e seguenti; a tal fine è approvato lo aumento dello stanziamento annuo del capitolo stesso da lire ventiquattromilioni a lire ventottomilioni.

Per l'anno finanziario 1971 è approvato l'aumento dello stanziamento del capitolo di spesa 751 («Spese per assegno di accompagnamento a favore di ciechi civili») del bilancio di previsione della regione da lire ventiquattromilioni a lire ventottomilioni, mediante prelievo della somma di lire quattromilioni dal capitolo 206 della parte spesa del bilancio stesso («Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di perfezionamento»).

Art. 2.

La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel «Bollettino Ufficiale» della Regione.

La presente legge sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione autonoma della Valle di Aosta e sarà pubblicata nel «Bollettino Ufficiale» della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 28 agosto 1971

DUJANY

LEGGE REGIONALE 28 agosto 1971, n. **14.**

Concessione di contributi a comuni e a consorzi di comuni della Valle d'Aosta nelle spese per la realizzazione di infrastrutture ricreativo-sportive.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 7 *del* 15 *settembre* 1971)

Il Consiglio regionale ha approvato;

Il Presidente della giunta regionale

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la concessione a comuni e a consorzi di comuni della Valle d'Aosta di contributi in conto capitale nelle spese per la realizzazione di infrastrutture ricreativo-sportive di interesse turistico.

Ai fini della presente legge si intende per infrastruttura ricreativo-sportiva qualsiasi attrezzatura idonea a consentire la pratica di uno o più sport, nonchè le aree verdi attrezzate.

Art. 2.

I contributi regionali possono essere concessi per l'acquisto delle aree e per la realizzazione delle attrezzature.

I contributi per l'acquisto di aree possono essere concessi sino ad un massimo del 70% della spesa riconosciuta ammissibile ai sensi del successivo articolo 3, nel caso di comuni singoli, e sino ad un massimo del 90% nel caso di consorzio di comuni.

I contributi per la costruzione di impianti possono essere concessi, rispettivamente, sino ad un massimo del 60% e dell'80% della spesa riconosciuta ammissibile nei casi di cui al comma precedente.

Art. 3.

Le domande per la concessione dei contributi regionali previsti dalla presente legge devono essere presentate all'Assessorato regionale del turismo, antichità e belle arti corredate dalla seguente documentazione:

a) domanda in carta legale, firmata dal rappresentante o dai rappresentanti legali degli enti, corredata da copia dello atto o degli atti deliberativi con i quali i comuni o gli enti interessati autorizzano la presentazione della domanda;

b) planimetrie delle aree interessate e progetti, nel caso di costruzione di attrezzature e impianti;

c) documentazione comprovante il costo dei terreni, nel caso di acquisto di aree, e computo metrico estimativo, nel caso di costruzione di attrezzature e impianti;

d) documentazione comprovante l'avvenuta costituzione del consorzio, qualora la domanda sia presentata da un consorzio di comuni.

La documentazione è esaminata dall'Assessorato del turismo, antichità e belle arti, che provvede a stralciare o a ridurre le voci di spesa non ammissibili a contributo.

La percentuale di contributo è determinata in base alla spesa ritenuta ammissibile dal predetto assessorato.

Art. 4.

Le infrastrutture ricreativo-sportive oggetto delle domande di contributo di cui alla presente legge debbono rispettare le previsioni degli strumenti urbanistici vigenti a scala comunale e a scala intercomunale, nonchè le norme regionali e nazionali vigenti in materia di impianti sportivi.

Art. 5.

Le decisioni in merito alla concessione dei contributi previsti dalla presente legge sono assunte con deliberazione del Consiglio, previo parere della commissione consiliare permanente per il turismo, o della giunta regionale, secondo le rispettive competenze di spesa.

Art. 6.

Le spese derivanti dall'applicazione dei precedenti articoli della presente legge, previste ed autorizzate per anni cinque in annue massime lire 200.000.000, sono finanziate sull'apposito capitolo 85 (« Contributi e sussidi per il potenziamento delle attrezzature turistiche e sportive ») del bilancio preventivo della regione per l'anno 1971, che presenta il necessario stanziamento di fondi, e al corrispondente capitolo di spesa dei bilanci preventivi della regione per gli anni 1972, 1973, 1974 e 1975.

Art. 7.

La regione può costruire direttamente e a proprie spese impianti ricreativo-sportivi quando gli impianti stessi siano riconosciuti dal Consiglio regionale di particolare interesse regionale.

Le spese derivanti dall'applicazione del presente articolo, previste ed autorizzate per anni cinque in annue lire 140.000.000, sono finanziate sull'apposito capitolo 844 (« Spese per il potenziamento delle attrezzature turistiche e sportive ») del bilancio preventivo della regione per l'anno 1971, che presenta il necessario stanziamento di fondi, e al corrispondente capitolo di spesa dei bilanci preventivi della Regione per gli anni 1972, 1973, 1974 e 1975.

Art. 8.

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

La presente legge sarà inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione autonoma della Valle di Aosta e sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 28 agosto 1971

DUJANY

(6064)

LEGGE REGIONALE 15 novembre 1971, n. 15.

Norme per i controlli amministrativi sugli atti degli enti locali in Valle d'Aosta.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 8 *del* 15 *novembre* 1971)

Il Consiglio regionale ha approvato;

Il Presidente della giunta regionale

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

CONTROLLO DEGLI ATTI DELIBERATIVI DEGLI ENTI LOCALI

Art. 1.

La Regione esercita nell'ambito del proprio territorio le funzioni di controllo ad essa attribuite dal primo comma dell'articolo 43 dello statuto regionale, dall'art. 12, paragrafo secondo, e dal primo comma dell'art. 7 del decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 545, nei confronti degli atti deliberativi dei comuni, dei consorzi di comuni, delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, delle consorterie e degli enti ospedalieri locali a mezzo degli organi regionali di controllo previsti dal successivo art. 2.

Il controllo è esercitato secondo le norme e nelle materie previste dalla presente legge.

Restano in vigore le norme particolari delle leggi statali in materia di controllo degli atti deliberativi degli enti comunali di assistenza, delle aziende di cura, soggiorno e turismo, delle cooperative e associazioni di agricoltori e degli enti agrari, di bonifica e di miglioramento fondiario.

Art. 2.

All'esercizio del controllo di legittimità previsto dalla legge sugli atti deliberativi dei comuni e degli enti di cui al primo comma dell'articolo precedente provvede il Presidente della giunta regionale.

All'esercizio del controllo di merito — ai fini del riesame — previsto dalla legge sugli atti deliberativi dei comuni e degli enti di cui al primo comma del precedente articolo, provvede la giunta regionale.

I provvedimenti di annullamento degli atti deliberativi di cui ai precedenti commi del presente articolo sono provvedimenti di carattere definitivo.

Art. 3.

Per l'esercizio delle funzioni di controllo sugli atti deliberativi di cui ai precedenti articoli, il Presidente della giunta regionale e la giunta regionale si avvalgono del « Servizio controllo enti locali e morali » e, ove occorra, degli altri uffici regionali competenti per materia.

Art. 4.

Sono soggette a controllo di merito, al fine del riesame di cui al secondo comma dell'art. 130 della Costituzione della Repubblica italiana, le deliberazioni degli enti di cui al primo comma dell'art. 1 della presente legge relative alle seguenti materie:

a) bilancio preventivo, destinazione di nuove e maggiori entrate e storni di fondi da una sezione all'altra del bilancio;

b) applicazione di tributi e di diritti e diarie per servizi, prestazioni e ricoveri a pagamento;

c) piani regolatori e strumenti urbanistici;

d) spese vincolanti il bilancio per oltre 5 anni;

e) alienazione e acquisto di beni patrimoniali e assunzione di mutui passivi;

f) assunzione di prestiti;

g) statuti e regolamenti degli enti locali, compresi i regolamenti concernenti l'ordinamento dei servizi, la disciplina giuridica e il trattamento economico del personale;

h) costituzione di servitù passive, quando il valore del fondo ecceda la somma di L. 8.000.000 per il comune di Aosta e di L. 2.000.000 per gli altri comuni della Regione;

i) piani economici per la razionale utilizzazione dei beni silvo-pastorali e tagli di piante in boschi comunali o consortili;

l) assunzione di servizi pubblici e municipalizzati;

m) transazioni e azioni da sostenere in giudizio che eccedano il valore stabilito per la competenza del pretore, se il comune è attore;

n) impiego di denaro per somme eccedenti il limite di lire ottomilioni per il comune di Aosta e di lire duemilioni per gli altri comuni.

Gli atti indicati alle lettere *d*) ed *e*) non sono soggetti al controllo di merito, quando l'importo complessivo dell'impegno o del contratto non sia superiore a L. 8.000.000 per il comune di Aosta e a L. 2.000.000 per gli altri comuni.

Art. 5.

Gli atti deliberativi degli enti di cui al primo comma dell'articolo 1 della presente legge che non eccedono i limiti di spesa o che non riguardano le materie di cui al precedente art. 4 sono soggetti al solo controllo di legittimità, ai sensi di legge.

Art. 6.

Gli atti deliberativi di cui all'articolo precedente divengono esecutivi se il Presidente della giunta regionale non ne pronuncia l'annullamento, nel termine di 20 giorni dal loro ricevimento, con provvedimento motivato, in cui venga enunciato il vizio di legittimità riscontrato o se, entro tale termine, dia comunicazione di non riscontrare vizi di legittimità.

L'esecutività è sospesa se nel termine di cui sopra il Presidente della giunta regionale chiede chiarimenti o elementi integrativi di giudizio e la relativa documentazione. In tal caso l'atto diviene esecutivo se il Presidente della giunta regionale non ne pronuncia l'annullamento entro venti giorni dal ricevimento delle controdeduzioni dell'Ente interessato.

In caso di assenza o di impedimento, il Presidente della giunta può delegare ad un Assessore regionale l'adozione dei provvedimenti di cui ai precedenti due commi.

Agli effetti del decorso dei termini previsti dai commi precedenti, la segreteria del servizio di controllo enti locali e morali rilascia immediata ricevuta degli atti, delle controdeduzioni e degli atti presentati.

Art. 7.

La Giunta regionale, ove riscontri un vizio di merito nelle deliberazioni previste dall'art. 4 della presente legge, può, entro trenta giorni dal loro ricevimento, invitare con richiesta motivata l'Ente interessato a riprenderle in esame. Il termine è di novanta giorni per le deliberazioni di approvazione dei bilanci preventivi, dei progetti di opere pubbliche e degli strumenti urbanistici. Decorso tale termine le deliberazioni diventano esecutive.

Il termine rimane sospeso ove la Giunta regionale chieda chiarimenti o elementi integrativi di giudizio all'ente interessato.

Ove gli organi deliberanti degli enti interessati confermino senza modificazioni, a maggioranza assoluta dei loro componenti, le deliberazioni al cui riesame siano stati invitati ai sensi dei precedenti commi, le deliberazioni stesse diventano esecutive dopo la pubblicazione per la durata di quindici giorni all'albo pretorio e l'invio delle deliberazioni stesse all'organo di controllo, che dovrà essere effettuato entro otto giorni dalla data delle deliberazioni di conferma.

Per le deliberazioni di cui al presente articolo resta, comunque, salva la potestà di annullamento, per motivi di legittimità, con provvedimento motivato in cui sia enunciato il vizio di legittimità riscontrato dalla Giunta regionale.

TITOLO II

CONTROLLO DEI CONTRATTI DEGLI ENTI LOCALI

Art. 8.

I contratti degli enti di cui al primo comma dell'art. 1 della presente legge sono soggetti al controllo (visto) di legittimità da parte del Presidente della Giunta regionale.

TITOLO III

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 9.

Le norme della presente legge si applicano agli atti amministrativi e ai contratti degli enti di cui all'art. 1 adottati o stipulati dopo la data di pubblicazione della presente legge nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

Art. 10.

Per quanto non previsto dalla presente legge, si applicano le norme delle leggi statali vigenti in materia.

Art. 11.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

La presente legge sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata sul « Bollettino Ufficiale » della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma della Valle d'Aosta.

Aosta, addì 15 novembre 1971

DUJANY

LEGGE REGIONALE 15 novembre 1971, n. 16.

Concessione di un contributo straordinario nelle spese di gestione dello stabilimento della centrale del latte di Aosta.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 8 *del* 15 *novembre* 1971)

Il Consiglio regionale ha approvato;

Il Presidente della giunta regionale

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' approvata la concessione di un contributo straordinario di L. 63.000.000 alla società « Centrale laitière d'Aoste », con sede in Aosta, a titolo di concorso finanziario della Regione nelle spese di gestione dello stabilimento della centrale del latte di Aosta, di proprietà regionale, per gli anni 1969 e 1970.

Art. 2.

La spesa di L. 63.000.000 è finanziata con imputazione al capitolo 337 della parte Spesa del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1971 (« Contributi ad enti, consorzi ed istituzioni che svolgono attività interessanti l'agricoltura »), capitolo il cui stanziamento annuo è aumentato di lire sessantatre milioni, con le seguenti variazioni alla parte Spesa del bilancio stesso:

a) prelevamento della somma di lire cinquanta milioni dal capitolo 206 « Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di perfezionamento » (Spese correnti Allegato *E*);

b) prelevamento della somma di lire tredici milioni dal capitolo 205 (« Fondo di riserva per le spese impreviste per far fronte a nuove maggiori spese »).

Art. 3.

Il versamento del contributo straordinario di cui all'art. 1 della presente legge sarà disposto con deliberazione della giunta regionale, con imputazione della relativa spesa al capitolo 337 della parte Spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1971.

Art. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

La presente legge sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata sul « Bollettino Ufficiale » della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma della Valle d'Aosta.

Aosta, addì 15 novembre 1971

DUJANY

LEGGE REGIONALE 15 novembre 1971, n. **17.**

Provvedimenti di variazione del bilancio di previsione della regione per l'anno finanziario 1971.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 8 *del* 15 *novembre* 1971)

LEGGE REGIONALE 15 novembre 1971, n. **18.**

Approvazione della pianta organica e delle tabelle delle carriere economiche a ruolo aperto per il personale addetto ai servizi amministrativi e ausiliari degli istituti scolastici della Regione e norme per la sistemazione straordinaria a ruolo del personale di segreteria addetto all'istituto magistrale « Regina Maria Adelaide » di Aosta e alle scuole secondarie della regione.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 8 *del* 15 *novembre* 1971)

Il Consiglio regionale ha approvato;

Il Presidente della giunta regionale

PROMULGA

la seguente legge:

CAPO I

Art. 1.

Nuova pianta organica Carriera a ruolo aperto

E' approvata la pianta organica, annessa alla pr. legge quale allegato *A*, relativa alle qualifiche del personale addetto ai servizi amministrativi e ausiliari degli istituti scolastici della Regione.

Detta pianta organica ha applicazione a decorrere dall'1 gennaio 1971, data nella quale sono soppressi i posti delle tabelle allegato *A* alla legge regionale 31 gennaio 1967, n. 4, allegato *A* alla legge regionale 30 agosto 1967, n. 25, allegato *A* alla legge regionale 26 maggio 1967, n. 15, allegato *A* alla legge regionale 27 agosto 1969, n. 11, nonchè della tabella allegato *E* alla legge regionale 30 agosto 1970, n. 23.

Sono altresì approvate le tre tabelle, annesse alla presente legge quale allegato *B*, delle carriere economiche a ruolo aperto per il personale di cui al primo comma del presente articolo, tabelle che prevedono, a seconda delle carriere e dei ruoli, la progressiva e successiva attribuzione di stipendi e salari, da attribuire secondo le modalità e alle condizioni previste dalle norme del capo II della legge regionale 10 novembre 1966, n. 13, recante modificazioni ed aggiunte alle vigenti norme e tabelle organiche sull'ordinamento dei servizi regionali e sullo stato giuridico ed economico del personale della Regione.

Le sopramenzionate tabelle, annesse alla presente legge, entreranno in vigore con effetti a decorrere dall'1 gennaio 1971; data nella quale sono soppresse le tabelle allegato *B* alla legge regionale 31 gennaio 1967 n. 4, allegato *B* alla legge regionale 30 agosto 1967, n. 25, allegato *B* alla legge regionale 26 maggio 1967, n. 15 e allegato *A* alla legge regionale 27 agosto 1969, n. 11.

Art. 2.

Personale di segreteria dell'Istituto magistrale e delle scuole medie della Regione

La pianta organica, di cui al precedente articolo 1, è comprensiva dei posti di ruolo del personale addetto ai servizi amministrativi dell'istituto magistrale « Regina Maria Adelaide » di Aosta e delle scuole medie della Regione.

A tale personale, che sarà inquadrato a ruolo ai sensi delle disposizioni transitorie e finali di cui alla presente legge, sarà attribuito il trattamento economico previsto, a seconda delle carriere e delle qualifiche, dalle tabelle di sviluppo delle carriere economiche a ruolo aperto previste dal precedente articolo.

Art. 3.

Applicabilità delle norme del regolamento generale del personale regionale

Sono estese, per quanto applicabili, al personale di cui ai precedenti articoli le norme di legge in vigore sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale dipendente dell'Amministrazione regionale, previste dalle leggi regionali 28 luglio 1956, n. 3, 30 gennaio 1962, n. 2 e 10 novembre 1966, n. 13, e successive modificazioni.

Art. 4.

Destinazione in servizio del personale di segreteria

SEGRETARI.

Agli istituti scolastici di ogni ordine e grado della Regione è assegnato un segretario.

APPLICATI DI SEGRETERIA.

Scuole medie.

Quando la popolazione scolastica della Scuola media, comprese le sezioni staccate, è superiore a 250 alunni è assegnato un applicato di segreteria; un secondo applicato è assegnato se la popolazione scolastica superi i 500 alunni.

Istituti tecnici.

Il contingente di applicati di segreteria da assegnare agli Istituti tecnici è determinato in relazione al numero delle classi funzionanti e precisamente:

fino a 5 classi n. 1 applicato
fino a 12 classi n. 2 applicati
fino a 24 classi n. 3 applicati
fino a 32 classi n. 4 applicati

Licei ed istituto magistrale.

Il contingente è fissato in relazione alla popolazione scolastica e precisamente:

fino a 300 alunni n. 1 applicato
fino a 600 alunni n. 2 applicati
fino a 1000 alunni n. 3 applicati

Per successivi gruppi di 500 alunni sarà assegnata inoltre una ulteriore unità.

Istituto professionale regionale (sezioni commerciali ed alberghiere).

Il contingente è determinato dal numero delle classi funzionanti e precisamente:

fino a 5 classi n. 1 applicato
fino a 12 classi n. 2 applicati
fino a 24 classi n. 3 applicati
fino a 32 classi n. 4 applicati

Istituto professionale regionale (sezione industriale).

Il contingente è determinato dal numero delle classi funzionanti e precisamente:

fino a 3 classi n. 1 applicato
fino a 5 classi n. 2 applicati
fino a 8 classi n. 3 applicati
fino a 12 classi n. 4 applicati
fino a 20 classi n. 5 applicati
fino a 28 classi n. 6 applicati
fino a 32 classi n. 7 applicati

In relazione alle disposizioni di cui ai precedenti commi l'Assessore alla pubblica istruzione, sentita la giunta regionale, provvederà annualmente all'accertamento dei posti vacanti, nonchè alla destinazione in servizio dei segretari e degli applicati di segreteria presso gli Istituti scolastici di ogni ordine e grado della Regione.

Per la copertura dei posti vacanti, si dovrà provvedere entro tre mesi dall'inizio di ogni anno scolastico, mediante espletamento di pubblici concorsi secondo le modalità fissate dal regolamento generale del personale della Regione.

Art. 5.

Istituzione di nuovi posti di ruolo

Entro il mese di ottobre di ogni anno con decreto dell'Assessore alla pubblica istruzione saranno accertate le necessità di personale di segreteria ed ausiliario di ogni singola scuola sulla base della popolazione scolastica regolarmente iscritta.

La giunta è autorizzata dal Consiglio regionale ad approvare la istituzione di nuovi posti di ruolo, resisi necessari sulla base dell'aumento della popolazione scolastica.

Art. 6.

Determinazione del numero dei bidelli da destinare ai singoli Istituti scolastici

Scuole medie.

Il contingente dei bidelli da assegnare a ciascuna scuola media della Regione sarà determinato sulla base delle classi funzionanti presso la scuola stessa e precisamente:

da 1 a 5 classi n. 2 bidelli
da 6 a 9 classi n. 3 bidelli
da 10 a 13 classi n. 4 bidelli
da 14 a 17 classi n. 5 bidelli
da 18 a 21 classi n. 6 bidelli
da 22 a 25 classi n. 7 bidelli
da 26 a 29 classi n. 8 bidelli

I contingenti di cui sopra sono aumentati di una unità per ogni sezione staccata della scuola stessa.

Istituti tecnici.

Il numero dei bidelli è determinato in relazione al numero delle classi funzionanti in ciascun istituto e precisamente:

fino a 5 classi n. 2 bidelli
fino a 8 classi n. 4 bidelli
fino a 12 classi n. 5 bidelli
fino a 20 classi n. 6 bidelli
fino a 24 classi n. 7 bidelli
fino a 28 classi n. 8 bidelli
fino a 32 classi n. 9 bidelli

I contingenti di cui sopra sono aumentati di una unità per ogni sezione staccata o scuola coordinata.

Liceo ginnasio.

Il numero dei bidelli è stabilito in base al numero delle classi funzionanti presso ciascuna scuola e precisamente:

da 1 a 7 classi n. 2 bidelli
da 8 a 11 classi n. 3 bidelli
da 12 a 15 classi n. 4 bidelli
da 16 a 19 classi n. 5 bidelli
da 20 a 23 classi n. 6 bidelli
da 24 a 27 classi n. 7 bidelli
da 28 a 31 classi n. 8 bidelli

Istituto professionale regionale (sezioni commerciali ed alberghiere).

Il contingente è fissato in relazione alle classi funzionanti:

fino a 5 classi n. 2 bidelli
fino a 8 classi n. 4 bidelli
fino a 12 classi n. 5 bidelli
fino a 20 classi n. 6 bidelli
fino a 24 classi n. 7 bidelli
fino a 28 classi n. 8 bidelli
fino a 32 classi n. 9 bidelli

Istituto professionale regionale (sezione industriale).

Il contingente è fissato in relazione alle classi funzionanti:

fino a 5 classi n. 3 bidelli
fino a 8 classi n. 6 bidelli
fino a 12 classi n. 7 bidelli
fino a 16 classi n. 8 bidelli
fino a 20 classi n. 9 bidelli
fino a 24 classi n. 10 bidelli
fino a 32 classi n. 12 bidelli

Alle scuole di ogni ordine e grado della Regione fornite di palestra in aggiunta al personale predetto e al fine di assicurare i normali servizi inerenti all'educazione fisica sono assegnati un bidello se la scuola abbia almeno 9 classi e due se ne abbia più di 22.

Se più scuole dispongono di palestre in comune, le relative classi si sommano ai fini dell'assegnazione dei bidelli; in tale caso l'assegnazione è fatta alla scuola che ha il maggior numero di classi.

Il numero dei bidelli assegnati ad ogni scuola sarà stabilito all'inizio di ogni anno scolastico in base alle norme della presente legge, con decreto dell'Assessore alla pubblica istruzione, sentita la giunta regionale.

Art. 7.

Biennio unitario sperimentale della scuola secondaria di 2° grado

Per la determinazione dei posti di organico di segretario, applicato di segreteria e bidelli da destinare al biennio unitario sperimentale della scuola secondaria di 2° grado, autorizzato con decreto ministeriale in data 31 luglio 1970, si fa riferimento alle disposizioni in vigore per gli istituti tecnici.

Per la copertura dei relativi posti si applicano le disposizioni di cui ai precedenti articoli, nonchè le norme in vigore per il personale regionale.

Art. 8.

Sistemazione straordinaria a ruolo del personale di segreteria ed ausiliario non di ruolo

Per la sistemazione a ruolo del personale di segreteria e amministrativo non di ruolo dell'istituto magistrale «Regina Maria Adelaide» e delle scuole secondarie della regione, nonchè del personale di segreteria ed ausiliario degli istituti scolastici di istruzione secondaria della regione, con esclusione del personale ausiliario dell'istituto magistrale «Regina Maria Adelaide» di Aosta, che alla data dell'1 gennaio 1971 risulti in servizio da almeno un biennio presso le scuole della Regione o dello Stato e attualmente in servizio presso le scuole della Regione, si applicano le norme transitorie del capo IV della legge regionale 10 novembre 1966, n. 13, concernente la sistemazione straordinaria a ruolo di personale avventizio, giornaliero e incaricato in servizio alle dipendenze dell'Amministrazione regionale, prescindendo dal prescritto limite di età.

Art. 9.

Assorbimento e inquadramento del personale di segreteria di ruolo dello Stato in servizio presso gli istituti scolastici della Regione.

Il personale di segreteria di ruolo dello Stato, attualmente a disposizione dell'Amministrazione regionale, che, alla data di entrata in vigore della presente legge, presta servizio presso una scuola media della Regione, potrà essere assunto nel corrispondente ruolo regionale, previa presentazione di dimissioni dal ruolo statale di appartenenza.

Esso sarà inquadrato, entro i limiti dell'organico scolastico, nel corrispondente ruolo regionale con il trattamento economico previsto per la qualifica attribuita.

Al personale di cui ai precedenti commi sarà riconosciuta, ai fini dello sviluppo della carriera economica a ruolo aperto, l'intera anzianità maturata presso lo Stato o altri enti pubblici nella misura del quaranta per cento del periodo stesso, prima dell'inquadramento, secondo i casi, nel ruolo del personale di segreteria (carriera di concetto) o nel ruolo degli applicati di segreteria (carriera esecutiva) dello Stato.

La domanda di assunzione e di inquadramento nel ruolo regionale del personale suddetto dovrà essere presentata entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 10.

Sistemazione straordinaria di personale di segreteria della carriera esecutiva

Gli applicati di segreteria di ruolo dello Stato in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge a cui siano state affidate, per effetto della legge 6 dicembre 1960, n. 1607 e del decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1964, n. 784, funzioni di segretario da almeno cinque anni, potranno essere inquadrati, in via straordinaria e a domanda, previo accertamento dell'idoneità tecnica a mezzo di esame-colloquio, a posti di segretario, prescindendo dal possesso del prescritto titolo di studio e con la valutazione, esclusivamente ai fini dell'attribuzione dei successivi stipendi o salari acquisibili per effetto della carriera economica a ruolo aperto, dell'intero periodo di servizio prestato con mansioni di segretario e del quaranta per cento del servizio fuori ruolo prestato alle dipendenze dello Stato o di altri enti pubblici presso segreterie di istituti scolastici della Regione.

Art. 11.

Indennità accessorie Decorrenza

Per il personale dello Stato assunto e inquadrato nel ruolo regionale ai sensi del precedente articolo 6, l'anzianità utile ai fini della corresponsione dei premi straordinari di anzianità e delle indennità per cessazione dal servizio, di cui agli articoli 184 e 189 delle norme generali per il personale ed i servizi della Regione, approvate con legge regionale 28 luglio 1956, n. 3, e successive modificazioni, decorrerà dalla data di assunzione e di inquadramento nel ruolo regionale, data di applicazione degli

emolumenti previsti dalle tabelle annesse alla presente legge e delle ritenute dirette regionali sugli emolumenti pensionabili del personale di cui si tratta.

Art. 12.

Sono abrogate, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni di cui alle leggi regionali 31 gennaio 1967, n. 4; 30 agosto 1967, n. 25; 26 maggio 1967, n. 15 e 27 agosto 1969, n. 11.

Art. 13.

La spesa annua a carico regionale, prevista in complessive lire trecentoventimilioni, sarà imputata sul capitolo 581 (« Stipendi, paghe e retribuzioni al personale di segreteria e subalterno delle scuole secondarie della Regione ») dei bilanci preventivi della Regione per gli anni finanziari 1971 e seguenti; a tal fine è approvato l'aumento dello stanziamento annuo del capitolo stesso da lire duecentoquarantottomilioni a lire trecentoventimilioni.

Per l'anno finanziario 1971 è approvato l'aumento dello stanziamento del capitolo di spesa 581 (« Stipendi, paghe e retribuzioni al personale di segreteria e subalterno delle scuole secondarie della Regione ») del bilancio di previsione della Regione da lire duecentoquarantottomilioni a lire trecentoventimilioni mediante:

1) prelievo della somma di lire trentadue milioni dal capitolo 600 della parte Spesa del bilancio stesso (« Scuole secondarie di 1° grado Stipendi, indennità e competenze fisse al personale direttivo ed insegnante e al personale ausiliario »);

2) prelievo della somma di lire quarantamilioni dal capitolo 206 della parte Spesa del bilancio stesso (« Fondi speciali per oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di perfezionamento »).

Art. 14.

La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

La presente legge sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata sul « Bollettino Ufficiale » della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione autonoma della Valle d'Aosta.

Aosta, addì 15 novembre 1971

DUJANY

Allegato A alla legge regionale 15 *novembre* 1971, *n.* 18.

PIANTA ORGANICA RELATIVA ALLE QUALIFICHE DEL PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI AMMINISTRATIVI E AUSILIARI DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DELLA REGIONE.

Qualifiche del personale	Carriera
Segretari	di concetto
Applicati di segreteria	esecutiva
Aiutante tecnico	ausiliaria
Bidelli	ausiliaria
Magazzinieri	ausiliaria

Allegato B alla legge regionale 15 *novembre* 1971, *n.* 18.

TABELLE DI SVILUPPO DELLE CARRIERE ECONOMICHE A RUOLO APERTO PER IL PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI AMMINISTRATIVI E AUSILIARI DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DELLA REGIONE.

TABELLA N. 1

Carriera di concetto Ruolo del personale di segreteria

Qualifiche	Sviluppo del ruolo aperto	
	Stipendi annui lordi	numero anni
Segretari	2.120.000	dopo 14 anni
	1.850.000	dopo 8 anni
	1.630.000	dopo 4 anni
	1.490.000	iniziale

TABELLA N. 2

Carriera esecutiva Ruolo del personale amministrativo

Qualifiche	Sviluppo del ruolo aperto	
	Stipendi annui lordi	numero anni
Applicati di segreteria	1.460.000	dopo 14 anni
	1.310.000	dopo 8 anni
	1.170.000	dopo 4 anni
	1.080.000	iniziale

TABELLA N. 3

Carriera ausiliaria

Qualifiche	Sviluppo del ruolo aperto	
	Stipendi annui lordi	numero anni
Aiutante tecnico	1.300.000	dopo 14 anni
	1.180.000	dopo 8 anni
	1.070.000	dopo 4 anni
	970.000	iniziale
Magazziniere	1.200.000	dopo 14 anni
	1.060.000	dopo 8 anni
	970.000	dopo 4 anni
	880.000	iniziale
Bidelli	1.100.000	dopo 14 anni
	980.000	dopo 8 anni
	890.000	dopo 4 anni
	800.000	iniziale

(6065)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.